

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## Annamaria Dentamaro

### LA SOCIETÀ BENEFIT: UNA STRADA SENZA RITORNO? \*

SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. La disciplina della società *benefit* nell’ordinamento italiano. – 3. Segue. La disciplina sanzionatoria. – 4. L’impatto della disciplina della società *benefit* sulla società non *benefit*. – 5. La *Société à mission* nell’ordinamento francese. – 6. La *Sociedad de beneficio e interés común* nell’ordinamento spagnolo (cenni). – 7. Sulla perdita della qualifica di *società benefit*.

1. *Premessa*. L’art. 1, commi 376-384, L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina delle società *benefit*<sup>1</sup>. Si tratta di società che, come

\* Il presente lavoro è in corso di pubblicazione in *Riv. dir. impr.*, n. 1/2023.

<sup>1</sup> V., tra i numerosi contributi, G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell’attività d’impresa: la proposta di direttiva sul “dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l’esperimento delle società benefit*, in *Contr. impr.*, 2023, 184 ss.; I. SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell’impresa sostenibile*, *ivi*, 2022, 752 ss.; M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, in *European Company Law Review*, 2022, 142 ss. G.B. PORTALE, *La corporate social responsibility alla ricerca di effettività*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, 947 ss.; A. BARTALENA, *I comitati interni a rilevanza esterna*, in *Riv. soc.*, 2022, 745 ss.; D. STANZIONE, *Scopo e oggetto dell’impresa societaria sostenibile*, in *Giur. comm.*, 2022, 1023 ss.; M. STELLA RICHTER jr, M.L. PASSADOR, C. SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2022, 213 ss.; D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 787 ss.; G.M. NORI, *La società Benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2021, 430 ss.; M. NOTARI, *“Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019, 64 ss.; S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 919 ss.; E. DESANA, *L’impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, 192 ss.; G.D. MOSCO, *L’impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 216 ss.; M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, 271 ss.; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaro scuro*, in *Non profit*, 2017, 253 ss.; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della “Società benefit”: profili applicativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 709 ss.; S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, 995 ss.; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1134 ss.; G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte)*, in *Studium Iuris*, 2016, 720 ss.; ID., *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Seconda Parte)*, *Studium Iuris*, 2016, 819 ss.; D. SICLARI, *Le società benefit nell’ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2016, 36 ss. Per alcuni interessanti spunti di riflessione, v. L. MARCHEGIANI, *Automazione della governance societaria e discrezionalità amministrativa*, in *Riv. soc.*, 2022, 99 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell’abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose*, in *Riv. soc.*, 2022, 322 ss.; A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, 372 ss.; E. RICCIARDIELLO, *Sustainability and going concern*, in *Riv. soc.*, 2022, 53 ss.

Si tratta di una forma societaria che, come evidenziato, tra gli altri, da P. GUIDA, *La “società benefit” quale nuovo modello societario*, in *L’evoluzione delle forme contrattuali tra normativa sostanziale e disciplina fiscale* (Parte I - Atti del convegno tenutosi a Napoli il 24 novembre 2017), su <https://biblioteca.fondazione notarato.it>, si inserisce nel filone della cosiddetta “impresa sociale” e benché la società *benefit* e l’impresa sociale abbiano in comune la realizzazione di una finalità di interesse generale, le stesse divergono in particolare sotto due aspetti: «ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, l’impresa sociale può effettivamente costituirsi solo per l’esercizio, in via stabile e principale, di una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità

noto, si caratterizzano per il perseguimento di uno (o più) *specific public benefit* e di un *general public benefit*.

Nel diritto comparato già si conoscono normative che hanno consentito o consentono l'utilizzo delle strutture societarie già disciplinate per il perseguimento di un fine di natura sociale o ambientale. Senza trascurare i modelli americani (riconducibili ai paesi del nord America <sup>2</sup> e ad alcuni paesi dell'America latina <sup>3</sup>), si ricordano la *Société a Finalité Sociale* belga (SFS) <sup>4</sup>, la *Community Interest Company britannica* (CIC) <sup>5</sup>, la *Société à Mission* francese e, da ultimo, la *Sociedad de Beneficio e Interés Común* spagnola (SBIC).

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre l'operatività della società *benefit* non è limitata a specifici settori tassativamente fissati dalla legge, ma vi è la massima libertà in termini di esercizio dell'autonomia privata nella definizione dell'attività sociale purché quest'ultima sia protesa anche verso la realizzazione di un beneficio comune»; «ai sensi dell'art. 3 della stessa disposizione, è fatto divieto per l'impresa sociale di distribuire (anche indirettamente) gli utili ed è imposto che tutti i redditi dell'impresa siano devoluti al perseguimento dell'impresa sociale, mentre le società *benefit* si connotano per il legittimo e simultaneo conseguimento di finalità concorrenti ed apparentemente difficilmente conciliabili, ossia il tradizionale fine di lucro e la realizzazione del beneficio comune».

<sup>2</sup> Il primo Stato nord americano ad approvare una disciplina della *benefit corporation* è stato il Maryland, il 13 aprile 2010, cui hanno fatto seguito, tra gli altri, il Vermont, la Virginia, il New Jersey, le Hawaii, la California e il Delaware. Non è possibile in questa sede affrontare nel dettaglio le singole discipline. Come bene evidenziato, tuttavia, può dirsi che la normativa di questi Stati si ispira o alla *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)* progettata e promossa dalla nota organizzazione non governativa B-lab (su <https://www.bcorporation.net/en-us/>) o al differente *Public Benefit Corporation Act* adottato nel 2013 dallo Stato del Delaware e successivamente modificato (v. da ultimo, P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, Torino, 2022, 55 ss.). Si segnala che nel diritto societario statunitense alcuni Stati già configuravano le cosiddette *constituencies statute* (v. I. ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE, *Las «benefit corporations» norteamericanas*, Deusto Estudios Cooperativos, núm. 3, 2013, 84-85) che consentivano all'organo di gestione di tener conto degli interessi di *stakeholder* o dei gruppi di interesse nel proprio processo decisionale aziendale.

<sup>3</sup> V. Colombia, Ecuador, Perù e Argentina. I regolamenti delle Società di Beneficio e Interesse Collettivo (BIC) di questi Stati presentano caratteristiche comuni. Per essere configurate come tali, devono essere costituite come qualsiasi tipo di società commerciale e incorporare nello statuto la loro finalità sociale e ambientale. Devono altresì pubblicare una relazione annuale, sul raggiungimento di tali finalità, valutata da un terzo. In tali società, inoltre, gli amministratori hanno più ampi poteri gestori in considerazione del raggiungimento degli obiettivi sociali o ambientali. Ne derivano più ampie forme di tutela dell'organo gestorio nei confronti dei soci (per i risultati economici) e dei terzi (per lo scopo sociale). V. P. SÁNCHEZ e P. GABEIRAS (coord.), *Libro Verde de las Empresas con Propósito, Fundación Gabeiras*. La Cultivada Ediciones, 2021, 72-73, su <https://lacultivadaediciones.es/wp-content/uploads/2021/06/La-Cultivada%E2%80%93Libro-verde-de-las-empresas-con-prop%C3%B3sito.pdf>.

<sup>4</sup> La *Société a Finalité Sociale* belga (tra le cui caratteristiche si ricordano l'obbligo di definire nello statuto con precisione lo scopo sociale della società e la limitazione nella distribuzione degli utili ad un massimo del sei per cento dell'utile distribuibile nell'esercizio) è stata introdotta dalla Ley del 13 aprile del 1995, successivamente disciplinata dagli artt. 661-669 del *Code des Sociétés* belga ed infine soppressa dalla Ley del 23 marzo del 2019 di riforma del *Code des sociétés et des associations* che solo prevede che una società cooperativa possa essere autorizzata come "Impresa Sociale" (*Entreprise Sociale*) se soddisfa determinate condizioni, tra cui quella che il suo scopo principale, di interesse generale, deve essere quello di generare un impatto sociale positivo, per le persone, l'ambiente o la società. Per una analisi della disciplina della *Société a Finalité Sociale*, v. J. DEFOURNY, M. NYSENS, e N. SIMON, *De l'association sans but lucratif à la société à finalité sociale, Insertion et nouvelle économie sociale: un bilan international*, Desclée De Brouwer, Paris, 1998, 73-98.

<sup>5</sup> In merito alla *Community Interest Company britannica* (CIC), di estremo interesse sono due aspetti della disciplina. Sotto un primo profilo, è interessante evidenziare che la richiesta di costituzione passa per un doppio controllo pubblico (così fornendo maggiori garanzie a fronte del rischio del cosiddetto *impact washing*)

Simili interventi normativi si inseriscono nell'ambito di un più ampio quadro regolamentare che a livello internazionale e comunitario valuta il comportamento delle imprese come fondamentale per conseguire la transizione ad una economia climaticamente neutra, ecologica ed al servizio della persona <sup>6</sup>.

Sotto il primo profilo si segnalano gli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che rappresentano un appello all'azione di tutti i paesi – poveri, ricchi e a reddito medio – per promuovere la prosperità proteggendo il pianeta. Tali obiettivi riconoscono che porre fine alla povertà deve andare di pari passo con strategie che costruiscono la crescita economica e affrontano una serie di bisogni sociali tra cui istruzione, salute, protezione sociale e opportunità di lavoro, affrontando al contempo il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente [v. in particolare gli obiettivi 8 («Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all»), 9 («Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation»), 12 («Ensure sustainable consumption and production patterns») e 13 («Take urgent action to combat climate change and its impacts»)] <sup>7</sup>. Si segnalano anche i Principi guida delle Nazioni Unite sulle Imprese e i Diritti Umani <sup>8</sup>, le Linee guida dell'OCSE destinate alle Imprese Multinazionali <sup>9</sup>, la *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* della *International Labour Organization* (ILO)

---

ovvero quello del *Registro Mercantil* (*Companies House*) e quello del *Community Interest Companies Regulator* (*CIC Regulator*) il quale in particolare adotta una decisione motivata in ordine alla richiesta di costituzione/conversione di una società ordinaria in CIC. Sotto un secondo profilo, si segnala la clausola del blocco dell'attivo ovvero quella clausola che assicura che l'attivo sia esclusivamente utilizzato a beneficio della comunità e che, in casi di liquidazione della CIC individua a quali istituzioni sarà devoluto, una volta soddisfatti i creditori, l'attivo residuo (*asset locked body nomination*) precisandosi che dovrà in ogni caso trattarsi di altra CIC o di una istituzione del terzo settore. Come bene evidenziato da S. GONZÁLES SÁNCHEZ, *La sociedad de beneficio e interés común en la Ley 18/2022 y su regulación en el Derecho comparado*, in *Revista de Derecho de Sociedades*, 2022, ciò che si intende perseguire con questa disciplina è che una volta costituita una CIC, essa continui necessariamente a fornire benefici alla collettività fino a quando non si dissolva o si trasformi in un'altra forma sociale tra quelle consentite, non essendoci spazio per il passaggio da una CIC a una società capitalista comune. Pertanto, nel caso in cui una CIC venga dichiarata insolvente (ai sensi dell'*Insolvency Act* 1986), sarà liquidata soddisfacendo i diritti dei creditori e trasferendo il patrimonio residuo a un'altra CIC o ad un'entità del terzo settore: a differenza di una ordinaria società capitalistica, in cui la clausola di blocco del patrimonio, se presente nello statuto, potrebbe essere eliminata in qualsiasi momento per accordo dei soci, nella CIC tale accordo non può essere eliminato perché costituisce un elemento qualificante il tipo sociale. Si ricorda inoltre che la CIC elabora e pubblica annualmente una relazione sulla remunerazione degli amministratori e sull'uso del suo attivo.

<sup>6</sup> V. di recente la puntuale esposizione di S. GONZÁLES SÁNCHEZ, *La sociedad de beneficio e interés común en la Ley 18/2022 y su regulación en el Derecho comparado*, cit.

<sup>7</sup> Su <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>.

<sup>8</sup> Su [https://www.obcbr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessbr\\_sp.pdf](https://www.obcbr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessbr_sp.pdf). Si tratta di principi elaborati dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sul tema dei diritti umani, delle società transnazionali e delle altre imprese commerciali.

<sup>9</sup> Su <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>. Si tratta di raccomandazioni rivolte dai governi alle Imprese Multinazionali che mirano, tra l'altro, a valorizzare il contributo apportato dalle Imprese Multinazionali allo sviluppo sostenibile.

<sup>10</sup>, così come lo *Statement on the Purpose of a Corporation* della *Business Roundtable* <sup>11</sup> e (*Davos Manifesto 2020*) l'*Universal Purpos of Business in the Fourth Industrial Revolution* del *World Economic Forum* <sup>12</sup>.

Sotto il secondo profilo, si segnalano non solo il *Green deal* europeo, con cui la Commissione riformula su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente <sup>13</sup>, ed il recentissimo piano *NextGeneration UE*, ma anche tutta una serie di regolamenti e direttive (o proposte di direttive). Vedi il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 [che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento (CE) n. 401/2009 e il Regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)], il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, che sarà modificata dalla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità), la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 <sup>14</sup>.

2. *La disciplina della società benefit nell'ordinamento italiano.* In tale contesto, si inserisce dunque la disciplina delle società *benefit* che:

<sup>10</sup> Su [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms\\_716594.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf). Adottato nel 1998 e modificato nel 2022, è un'espressione dell'impegno dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a sostenere i valori umani fondamentali, valori vitali per la vita sociale ed economica.

<sup>11</sup> Su <https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-08-19/Business-Roundtable.pdf>. Il 19 agosto 2019, la *Business Roundtable* ha pubblicato lo "*Statement on the Purpose of a Corporation*" che si prefigge l'obiettivo di definire quale sia il fine ultimo di un'azienda e del fare impresa. Il primo *Statement* è stato pubblicato nel 1978 ed ha subito diversi aggiornamenti, tra i quali uno di estremo rilievo è quello del 2019 in quanto viene eliminato il principio della "*shareholder primacy*" al contempo statuendo che le aziende devono condividere un impegno fondamentale con tutti gli *stakeholders*: *deliver value to customers; invest in employees; deal fairly and ethically with suppliers; support the communities in which they work; generate long-term value for shareholders*.

<sup>12</sup> Su <https://es.weforum.org/agenda/2019/12/manifesto-de-davos-2020-el-proposito-universal-de-las-empresas-en-la-cuarta-revolucion-industrial>.

<sup>13</sup> Su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>14</sup> Sulla quale da ultimo, proprio in rapporto alla disciplina della società *benefit*, v. l'interessante contributo di G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, cit., 184 ss.

a) «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili» perseguono «una o più finalità di beneficio comune»<sup>15</sup> [per tale intendendo il perseguimento «di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» su «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» ovvero «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376 («persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»), quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»] e che

b) operano «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (ovvero «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»)<sup>16</sup>.

Per essere perseguite, le specifiche finalità di beneficio comune sub a) (*specific public benefit*) devono essere indicate nell'oggetto sociale [ed essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile<sup>17</sup>, nel rispetto della relativa disciplina]. Non sembra invece necessario indicare espressamente e specificamente nell'atto costitutivo le modalità operative della società *benefit* sub b) (*general public benefit*), apparendo senz'altro conforme al dettato normativo ritenere che debba esservi un automatico adeguamento dell'agire sociale ai canoni della responsabilità, sostenibilità e trasparenza «nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

<sup>15</sup> Beneficio comune che, per quanto diffusamente precisato, assurge a parametro di riferimento per valutare l'operato degli amministratori, potendo configurare, il suo mancato conseguimento come una giusta causa di revoca degli stessi. V. C. ANGELICI, *Società benefit*, in B. De Donno e L. Ventura (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 19 ss. e M.S. SPOLIDORO, *Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell'abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose*, cit., 322 ss., che non manca di evidenziare come, posta la differenza tra scopo mezzo o oggetto sociale e scopo fine (che «costituirebbe un vincolo tipologico, nel senso che vi sarebbe una corrispondenza tra tipi di organizzazioni associative e cause, intese come funzioni economico-sociali: così si contrappongono una causa lucrativa a una consortile o mutualistica e simili, a ciascuna delle quali dovrebbe essere riservata una specifica forma organizzativa»), tuttavia, «da decenni nessuno si preoccupa di sanzionare la non corrispondenza dell'azione sociale concreta allo scopo-fine tipico, e anche per questo motivo vi sono riserve circa la reale utilità (al di fuori dell'indubbia capacità di suscitare la simpatia del pubblico degli investitori e dei consumatori) della recente legislazione sulle società *benefit*, che permette di innestare esplicitamente una finalità altruistica nel corpo di una società lucrativa».

<sup>16</sup> V. G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, cit., 189, per il quale «il perseguimento del beneficio comune (inteso, come visto, sia come un "facere" che come un "non facere") e l'agire "responsabile, sostenibile e trasparente"» costituiscono «due facce della medesima medaglia» cosicché la presenza di uno solo dei due requisiti non è sufficiente ad una società per potersi qualificare *benefit*.

<sup>17</sup> Sulla possibilità di costituire società *benefit* anche in forma di s.p.a. e s.r.l. unipersonali, v. G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giur. econ.*, 2018, 81 ss. e 84-85, nt. 6.

I destinatari dello *specific public benefit* e del *general public benefit* potrebbero teoricamente coincidere, ma, per quanto subito evidente, anche per una maggiore credibilità dell'iniziativa, un ruolo determinante deve essere svolto dall'autonomia contrattuale dei soci in sede di articolazione/progettazione dell'oggetto sociale, che, anche al fine di delimitare la diversamente eccessiva discrezionalità dell'organo gestorio<sup>18</sup> (e per meglio eventualmente accertarne profili di responsabilità a tutela dello stesso organo), dovrà specificare a cosa o a chi sia rivolto, anche direttamente o indirettamente, lo *specific public benefit* (ovvero l'effetto o gli effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi)<sup>19</sup> e quali possano essere i destinatari del *general public benefit*.

Oltre dunque a descrivere l'attività economica, potrebbe dirsi, caratteristica della società, è dunque necessario indicare (con quanta maggiore precisione possibile) nell'oggetto sociale lo specifico o gli specifici benefici comuni che si intende perseguire nello svolgimento della propria (a mezzo o attraverso la) attività economica (dunque gli effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi, con l'indicazione dei relativi settori di intervento sociale e ambientale), i soggetti (chiamati «portatori di interessi») destinatari diretti e indiretti del beneficio comune o dei benefici comuni nonché i criteri di bilanciamento dell'interesse dei soci, con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 dell'art. 1, commi 376-384, L. 28 dicembre 2015, n. 208<sup>20</sup>.

Ciò che determina l'acquisizione della specifica qualifica di società *benefit*, ma più esattamente, l'assoggettamento alla specifica disciplina, non è la menzione della qualifica di società *benefit* nell'atto costitutivo accanto alla denominazione sociale (meglio, accanto al nome sociale), sui titoli emessi o in altri documenti (menzione, che per quanto

---

<sup>18</sup> M. SPERANZIN, Benefit Legal Entities in Italy: An Overview, cit., 147, bene evidenzia come più genericamente è formulato lo scopo del beneficio comune più ampia sarà la discrezionalità dell'organo gestorio nella individuazione delle modalità tramite cui perseguirlo. Per questa ragione lo stesso A., anche al fine di agevolare il bilanciamento tra i differenti interessi, ipotizza su previsione statutaria o la creazione di un comitato consultivo a disposizione dell'organo gestorio composto da amministratori indipendenti e da esperti o l'autorizzazione dei soci al compimento di determinati atti gestori da parte degli amministratori che potrebbero risultare lesivi dei loro interessi. V. da ultimo anche M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, paper al XIV Convegno annuale Orizzonti del Diritto Commerciale, 26-27 maggio 2023, su [www.orizzontideldirittocommerciale.it](http://www.orizzontideldirittocommerciale.it).

<sup>19</sup> In tal senso, da ultimo, M. SPERANZIN, Benefit Legal Entities in Italy: An Overview, cit., 144.

<sup>20</sup> Il bilanciamento degli interessi eterogenei, degli azionisti e degli *stakeholders*, rappresenta l'aspetto più delicato di questa speciale disciplina e v. in tal senso M. SPERANZIN, Benefit Legal Entities in Italy: An Overview, cit., 147, testo e nt. 42. Sulla «valutazione del “tipo” o del “grado” di *stakeholderism* incorporato in alcune recenti proposte di riforma di diritto euro-unitario concernenti la *governance* della società per azioni (o, più in generale, della “grande impresa” azionaria), v. E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Riv. soc.*, 2022, 1 ss. V. anche C. ANGELICI, *A proposito di shareholders, stakeholders e statuti*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, 213 ss; R. R. CAPUTO jr, *Benefit corporation: the end of shareholder primacy in the takeover context?*, in *Delaware Journal of Corporate Law*, 2021, 279 ss.



verosimilmente scontata, è peraltro facoltativa), bensì l'iscrizione di questo articolato oggetto sociale nel registro delle imprese <sup>21</sup>.

Si può essere società *benefit* sin dalla costituzione o divenire tali successivamente per effetto di una libera scelta rispettivamente dei soci fondatori o della società (nel senso che, a differenza di altri ordinamenti, non è necessario alcun controllo pubblico diverso da quello operato dal Conservatore del registro delle imprese all'atto della richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o della modifica dello stesso), senza che ciò comporti una trasformazione del tipo sociale <sup>22</sup> o una variazione dell'inquadramento fiscale della società <sup>23</sup> o l'applicazione di un regime di tassazione agevolata <sup>24</sup>, sorgendo tuttavia la questione, di enorme rilievo pratico applicativo, relativa al trattamento fiscale delle scelte economiche poste in essere in attuazione degli scopi altruistici <sup>25</sup>.

<sup>21</sup> G.A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 462 ss., si interroga sulle ragioni della inclusione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale riconducendole al probabile intento di richiamare l'applicazione della relativa disciplina.

<sup>22</sup> P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 14; M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 147; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare 20 giugno 2016, n. 19, 18; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2016, 995 ss. e 102, nt. 65; A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica comparata*, in *Contr. e impr.*, 2018, 806 ss. e 810; P. GUIDA, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, 501 ss.

<sup>23</sup> Ai fini impositivi, il reddito delle società *benefit* resta qualificato come reddito di impresa e determinato secondo le disposizioni del capo II, sez. I, TUIR (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti).

<sup>24</sup> V. però l'art. 38-ter, primo comma, del D.L. 19.05.2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. 19.05.2020, n. 128 - S.O. n. 21), rubricato «Promozione del sistema delle società benefit», secondo cui: «1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa [...]». Osserva P. GUIDA, *La "società benefit" quale nuovo modello societario*, cit., che resta così «a vantaggio della "nuova" società soltanto una ricaduta di immagine. Ma l'assenza di incentivi economici e fiscali ha una sua precisa ragion d'essere: il legislatore italiano ha inteso scoraggiare quelle condotte abusive, finalizzate unicamente all'intento di conseguire un regime fiscale più favorevole, ma del tutto prive di una reale volontà di concretizzazione obiettivi di beneficio comune. Si è ritenuto, infatti, che le ricadute positive per tali società – piuttosto che sotto il profilo fiscale – siano costituite dall'impatto sociale del modello, dalla esigenza sempre più sentita, costituita dal perseguimento di finalità sociali anche per un soggetto con finalità lucrative».

<sup>25</sup> Potendo comportare il bilanciamento dello scopo lucrativo con la finalità o le finalità di beneficio comune maggiori costi imputabili, esclusivamente o parzialmente alla opzione statutaria di svolgere l'attività economica con finalità di beneficio comune, «con conseguente possibile contestazione in ordine alla loro deducibilità siccome non prettamente finalizzato alla produzione di un utile», problema che può porsi tanto con riguardo all'imposta sul valore aggiunto (ove il giudizio di inerenza è rivolto alle singole operazioni) sia con riferimento alle imposte sui redditi (ove il giudizio di inerenza è rivolto all'attività nel suo complesso), così R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, 25 giugno 2021, su [www.rivistadirittotributario.it](http://www.rivistadirittotributario.it), cui si rinvia per un'ampia trattazione. V. anche M. PROCOPIO, *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno alle società benefit*, in *Dir. e prat. trib.*, 2017, 81 ss. Sul principio di inerenza v. M. GREGGI, *Principio di inerenza nel sistema di imposta sul valore aggiunto: profili nazionali e comunitari*, Pisa, 2012, 16.

Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, si diceva, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252 («Modificazioni del contratto sociale»), 2300 («Modificazioni dell'atto costitutivo») e 2436 c.c. («Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni»).

L'acquisizione della qualifica di società *benefit*, per effetto della modifica statutaria suddetta, comporta l'applicazione di una speciale disciplina.

In primo luogo, come anticipato, essa incide sui generali canoni comportamentali sociali, dovendo la società operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» ovvero «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile». Al riguardo è doverosa una riflessione. V'è da chiedersi infatti quale sia la reale utilità della disposizione speciale che impone alle (sole) società *benefit* l'obiettivo del *general public benefit* e dunque se una disposizione di questo tipo sia davvero necessaria alla luce di tutta la regolamentazione internazionale e comunitaria vigente alla quale si è in precedenza fatto cenno e dalla quale senza dubbio si evincono indicazioni per così dire comportamentali a carico di tutte le imprese (seppure da attuare su base volontaria). Ma è necessario anche chiedersi se una disposizione del genere sia anche opportuna ed infatti la delimitazione dell'ambito applicativo soggettivo della relativa disposizione alle sole società *benefit* appare forse addirittura fuorviante in quanto a rigore comporta l'esclusione dal suo ambito applicativo soggettivo delle società non *benefit* alle quali tuttavia non può in ogni caso non ritenersi applicabile la già citata (forse assai più ampia) regolamentazione internazionale e comunitaria. Pare a chi scrive che tale previsione speciale comporti una non felice sovrapposizione normativa ed in ogni caso, proprio a fronte della copiosa regolamentazione in materia, dovrebbe ormai vedere esteso il suo ambito applicativo soggettivo a tutte le imprese (come invero previsto da altri ordinamenti).

La qualifica di società *benefit* comporta, ed è questa senza dubbio la parte di disciplina più interessante, l'assoggettamento ad ulteriori (rispetto al tipo prescelto) regole relative alla gestione e al controllo.

Sotto il primo profilo:

- la società *benefit* deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto (comma 380) <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> C. AMATUCCI, *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori. La giusta via di alcuni legislatori*, in *Giur. comm.*, 2022, I, 612 ss.

- ed è necessario redigere annualmente una relazione (*benefit report*), pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente, concernente il perseguimento del beneficio comune (quello o quelli specifici), da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno (da intendere quale modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune) con caratteristiche descritte nell'allegato 4 e che comprende le aree di valutazione identificate (da intendere quali ambiti settoriali che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune) nell'allegato 5 annesso alla L. 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo (comma 382)<sup>27</sup>.

Sotto il secondo profilo, il sistema dei controlli propri del tipo sociale prescelto è integrato per le società *benefit* da ulteriori controlli:

- un controllo viene esercitato dal soggetto o dai soggetti responsabili, individuati dalla società *benefit* ai sensi del comma 380, a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità<sup>28</sup> (potendosi ritenere che tra queste funzioni e questi

<sup>27</sup> V. P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 572 ss. e S. CORSO, *Le società benefit*, cit., 1027, per la quale «dal punto di vista degli *stakeholders* la pubblicazione della relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire loro di esprimere un giudizio sulla coerenza tra i risultati raggiunti e le finalità individuate dalla società in fase di programmazione dell'attività». Da ultimo, si sofferma in particolare sui doveri posti in capo agli amministratori delle società *benefit*, sugli ampi margini di discrezionalità che caratterizzano il loro operato, sui controlli eventualmente esercitabili da parte dell'autorità giudiziaria nonché sui profili di responsabilità ipotizzabili (verificando se ed in che termini sia possibile configurare una responsabilità degli amministratori e se la stessa sussista anche nei confronti dei terzi, *in primis* nei confronti di coloro che risultano tra i c.d. beneficiari diretti della società in forza di apposite previsioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo), A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 40 ss. e 46 ss.

<sup>28</sup> Al riguardo la disciplina speciale si presenta davvero scarna, nulla prevedendosi espressamente in merito a chi debba procedere alla nomina del soggetto o dei soggetti responsabili e a chi possa/debba essere nominato. Preliminarmente si osserva che la nomina del *benefit director* non incide sul principio della esclusività del potere di gestione e della conseguente responsabilità in capo agli amministratori [«In ogni modo, occorre sottolineare come la nomina non riduca le competenze degli (altri) amministratori, i quali mantengono tutti i doveri (e conseguenti responsabilità) espressamente previsti dal legislatore (art. 1, comma 382°, l. 208/2015)» né «un'eventuale responsabilità del soggetto preposto» esonera «gli (altri) amministratori dalla responsabilità per non aver perseguito le finalità di beneficio sociale sancite dallo statuto e per non aver gestito l'impresa in modo da bilanciare l'interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti»; al più «la responsabilità degli amministratori, in presenza di un soggetto cui vengano affidati funzioni e compiti, resta comunque, ancorché eventualmente temperata dal principio dell'agire informato. Quest'ultimo aspetto, infatti, si interseca con la problematica del flusso informativo tra i diversi soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità di beneficio comune», così A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 54, che rinvia per un'analoga posizione a M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca impr.*

compiti rientri anche un generale potere di controllo sul perseguimento della finalità di beneficio, nel mentre l'attività si svolge<sup>29</sup>);

soc., 2017, 201 ss.]. Ciò premesso, se, sotto il primo profilo, la previsione della sanzione a carico dell'organo gestorio che risulti inadempiente all'obbligo di nomina del *benefit director* induce a ritenere competente alla nomina l'organo gestorio (v. però A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 54, secondo cui la nomina «spetta (di norma) agli amministratori»), più problematica si presenta la soluzione della seconda questione. R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, cit., ritengono possibile attribuire tale funzione ad un amministratore (esecutivo o non esecutivo), al direttore generale, ad altro dipendente o ad altro consulente esterno. Per alcuni approfondimenti su questa tematica si rinvia a F. CALAGNA, *La nuova disciplina della "Società Benefit": profili normativi e incertezze applicative*, cit., 709 ss. e M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutarie prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 201 ss. V. anche P. GUIDA, *La "società benefit" quale nuovo modello societario*, cit., il quale a proposito della individuazione del *benefit director* rileva che «essendo una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, non necessariamente deve rivestire la carica di amministratore; potrebbe, infatti, essere un istitutore, ai sensi dell'art. 2203 c.c., o anche solo un procuratore, ai sensi dell'art. 2209 c.c., dotato di un sufficiente grado di autonomia decisionale, sempre purché l'attività altruistica possa essere racchiusa, come sembra, nell'esecuzione di specifici atti. Altra eventualità è che si attribuisca una delega specifica a uno stesso amministratore. Ad ogni modo, considerato l'ampio margine di discrezionalità lasciato dal legislatore, appare decisamente opportuno che tale incarico venga assunto da un soggetto dotato di una adeguata e comprovata esperienza nello specifico ambito in cui l'impresa intende concretizzare il beneficio comune». Come anche di recente osservato, tale funzione viene normalmente attribuita agli amministratori (M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 147), ma si tratta evidentemente di un passaggio cruciale di questa normativa con riguardo al quale una scelta preferibile parrebbe quella di nominare, quale soggetto o soggetti responsabili, rappresentanti dei cosiddetti «portatori di interesse» ovvero «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376» («persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»), quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile». E del resto in tal senso deporrebbe non solo la circostanza doversi trattare di organo esterno a quello gestorio (v., invece, la diversa opzione legislativa in merito all'amministratore indipendente nominato dai portatori degli strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2351 c.c.), ma anche un passo dell'allegato 4 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che, nel definire le aree su cui la valutazione deve concentrarsi, con specifico riferimento a quella del governo d'impresa, espressamente si riferisce al «grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società».

<sup>29</sup> La figura del *benefit director* è stata finora poco esplorata (v., al riguardo, A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 53 ss.). L'impressione di chi scrive è che l'obbligo posto a carico dell'organo gestorio di nominare il *benefit director* – la cui presenza non è dunque legata ad una libera iniziativa degli amministratori o alla volontà statutaria dei soci e che anzi prescinde dall'una e dall'altra derivando *ex lege* dalla previsione nell'atto costitutivo dello specifico scopo di beneficio comune – non sia funzionale all'instaurazione di un semplice dialogo tra il *management* e gli *stakeholders* finalizzato alla emersione di interessi non finanziari implicati nell'esercizio dell'attività sociale [analogamente a quanto sarebbe a dirsi per eventuali comitati rappresentativi degli *stakeholders* costituiti volontariamente dalle società e dei quali la società *benefit* potrebbe ben prevedere la volontaria costituzione (in aggiunta, evidentemente, al *benefit director*) e si v., al riguardo, il recentissimo contributo di M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, paper al XIV Convegno annuale Orizzonti del Diritto Commerciale, 26-27 maggio 2023, su [www.orizzontideldirittocommerciale.it](http://www.orizzontideldirittocommerciale.it)]. E neppure potrebbe dirsi che il coinvolgimento del *benefit director* nelle società *benefit* possa considerarsi analogo a quello «dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività» di cui all'art. 11 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in tema di impresa sociale o a quello, ancora dei lavoratori, di cui al d. lgs. 19 agosto 2005, n. 188 in tema di Società Europea. Ed in vero, la società *benefit* è una società

- si prevede anche un sistema di autovalutazione interna della società ad opera dell'organo gestorio sull'impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti (che costituisce parte integrante della relazione annuale pubblicata sul sito *internet* della società ed allegata al bilancio <sup>30</sup>);

- si introduce un sistema di controllo pubblico esterno attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune (a prescindere dall'utilizzo della qualifica di Società *benefit*/SB accanto al nome sociale, sui titoli o in altri documenti sociali).

È evidente, infine, che dalle peculiarità della disciplina speciale in tema di società *benefit* non possono non derivare conseguenze in ordine ai compiti e alle funzioni dell'organo di controllo della società, ove esistente <sup>31</sup>.

---

che, prevedendo statutariamente un preciso scopo di beneficio comune (da qui la necessità che detto scopo venga descritto con il dovuto dettaglio in sede di costituzione o di trasformazione della società), alcuni interessi non finanziari li ha precisamente individuati (senza con ciò escludere, beninteso, l'interlocuzione con gli stessi o con altri *stakeholders* per l'eventuale emersione di altri interessi non finanziari), ma non solo. Dichiarando nell'atto costitutivo lo specifico beneficio comune, la società ha evidentemente assunto un impegno verso i terzi (gli *stakeholders*) per il cui perseguimento/per la garanzia del rispetto del quale, per la credibilità dell'impegno di perseguire il quale, è d'obbligo nominare il *benefit director*. L'estrema genericità del coinvolgimento normativamente imposto del *benefit director* solleva tuttavia questioni di enorme rilievo pratico applicativo relative alla regolamentazione di questo coinvolgimento non essendo definiti gli strumenti attraverso cui realizzarlo, pur contenendo la normativa rilevanti indicazioni circa i contenuti di questo coinvolgimento, coincidenti con «funzioni e compiti», e i fini dello stesso, coincidenti con il «perseguimento delle suddette finalità». Ciò, a rigore, fermo il principio della esclusiva competenza gestoria degli amministratori, sembra rinviare non solo o non tanto ad una funzione di controllo, ma ad una forma di partecipazione del *benefit director* da «innestarsi all'interno dei procedimenti deliberativi, venendo a costituire un elemento delle relative fattispecie», sollevando, sul piano sostanziale, la questione del «se e in che misura le posizioni [...] espresse possano vincolare le decisioni degli organi societari» (così, sebbene con riguardo ad eventuali comitati interni volontariamente costituiti dalla società, M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, cit., 4).

<sup>30</sup> Sull'incidenza che le norme dettate dal comma 382 dell'art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208, sulla relazione annuale delle società *benefit* nel sistema del bilancio d'esercizio potrebbero avere sulla proposta di direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDD), v. G. RACUGNO e D. SCANO, *Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: verso un Green Deal europeo*, in *Riv. soc.*, 2022, 726 ss.

<sup>31</sup> Nulla disponendo la disciplina speciale introdotta in merito all'organo di controllo della società *benefit*, ne deriva che anche nelle società *benefit*, quest'ultimo sarà tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Tuttavia, come sin da subito rilevato da ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 30-31, nell'esercizio di tale compito esso dovrà però valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Allo stesso tempo dovrà verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società. Ove ne ricorrano i presupposti, infine, l'organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile. Per adempiere a tali obblighi i sindaci della società *benefit* potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune. L'inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell'organo di controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall'articolo 2407 c.c.

Circa il sistema di autovalutazione interna della società sull'impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti, l'attività svolta viene sottoposta ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle *performance* sociali e ambientali della società, ricorrendo ad uno *standard* di valutazione esterno in possesso di specifici requisiti. Tale *standard* in particolare deve essere (v. allegato 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 208):

i) esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

ii) sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

iii) credibile, perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso e che utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*;

iv) trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. Tra queste in particolare dovranno essere noti: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività della società; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*.

La legge (v. allegato 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) definisce anche le aree su cui la valutazione deve concentrarsi. Queste in particolare riguardano:

i) il governo d'impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

ii) i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

iii) gli altri portatori d'interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine,

iv) l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Tra gli *standard* riconosciuti a livello internazionale, possiede tali requisiti il *Benefit Impact Assessment* elaborato dall'organizzazione B-LAB. Il superamento di un determinato punteggio nel BIA consente alla società *benefit* anche di ottenere la certificazione di B-Corp, attestando in questo modo il massimo grado della qualità dell'impegno assunto. Ferma

restando la validità rafforzata di tale *standard*, le società rimangono comunque libere di scegliere tra altri *standard* disponibili, che rispondano ai requisiti indicati dalla legge.

Per completezza, si segnala che la valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma 382, lettera b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (ovvero «la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5»), rileva ai fini dell'art. 95, tredicesimo comma, Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui, «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero [...]». A tal fine, ai sensi dell'art. 83, decimo comma, Codice dei Contratti Pubblici, è istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ne cura la gestione, il sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione adottato secondo certe linee guida<sup>32</sup>.

3. *Segue. La disciplina sanzionatoria.* La disciplina speciale introdotta in tema di società *benefit* prevede in caso di inadempimento rimedi sanzionatori di natura privatistica e pubblicistica.

---

<sup>32</sup> A livello di regolamentazione regionale, si segnala la l. reg. Puglia, 12 agosto 2022, n. 18 – “Istituzione dell'Albo regionale delle società *benefit* e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società *benefit* regionali”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 90 suppl. del 16 agosto 2022, il cui art. 2 prevede a favore delle società *benefit* aventi sede legale o operativa in Puglia, misure di premialità all'interno dei bandi regionali di finanziamento, indicazione di criteri premiali nell'ambito di bandi di gara e promozione di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi (v. art. 4).

Nella prassi notarile si segnalano gli orientamenti societari del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie S.A.1 (Società *benefit* - Natura) e S.A.2 (Società *benefit* – Obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune), su <https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-286-sa-societa-benefit.html#inizio>.

L'inosservanza (a) dell'obbligo di amministrare in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto e (b) dell'obbligo di nominare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e comportare l'applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori (comma 381). Si segnala al riguardo come ai fini dell'applicazione della disciplina di ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori, sia necessario che dall'inadempimento di questi obblighi sia derivato un danno patrimoniale alla società di qualunque ammontare (v. per esempio artt. 2393 e 2393-*bis* c.c.) o un danno patrimoniale alla società di ammontare pari alla somma necessaria a reintegrare il patrimonio sociale depauperato a causa dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della integrità del patrimonio sociale in favore di tutti i creditori sociali (v. per esempio artt. 2394 e 2394-*bis* c.c.) o un danno patrimoniale diretto a soci e terzi in generale di qualunque ammontare (v. per esempio art. 2395 c.c.). Nel caso di specie, tuttavia, non solo può non essere agevole l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo del bilanciamento (e certamente più agevole quello relativo alla mancata nomina del *benefit director*), risultando a tal fine determinante l'analisi congiunta delle previsioni statutarie e di quelle contenute nella relazione annuale, ma pure problematica è la quantificazione di un danno patrimoniale conseguente all'inadempimento di quest'obbligo<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Il tema della responsabilità degli amministratori di società *benefit* è sicuramente il più complesso da affrontare e (ferma l'ulteriore questione della applicabilità delle disposizioni vigenti in punto di responsabilità degli amministratori al caso di specie delle società *benefit*, per la quale, per alcuni riferimenti, v. *sub* note 54-57) viene analizzato sotto un duplice profilo: quando gli amministratori possono ritenersi responsabili e quali sono i soggetti legittimati ad agire nei loro confronti (problema, quest'ultimo, che non può non essere affrontato tenuto conto non solo dello *specific public benefit*, ma anche del *general public benefit* che, come visto, deriva *ex lege* dalla previsione statutaria del primo). Sotto il primo profilo, tutto ruota attorno al dovere di bilanciamento tra i diversi interessi (quello dei soci e quelli degli *stakeholders*) che caratterizza il potere gestorio degli amministratori di queste società e v., per tutti, A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 55 e 59, la quale bene evidenzia come in tale caso «la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dovrà necessariamente riguardare (anche) questo aspetto ed essere volta ad accertare se tale attività sia stata svolta diligentemente nel rispetto della *business judgment rule*» (a fronte dell'ampia discrezionalità concessa agli amministratori, M. STELLA RICHTER *jr*, *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, 953 ss., preferisce parlare di *benefit judgment rule* piuttosto che di *business judgment rule*. Su questo problematico profilo di disciplina v. anche U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.a. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, 20 ss. e, da ultimo, M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 148.). A tal fine, prosegue la stessa A., assumerà un certo rilievo la circostanza che la decisione sia «stata assunta dagli amministratori sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto preposto. Seppure la decisione finale spetti agli amministratori e non possa essere delegata, può ben accadere che gli amministratori pervengano ad una determinata decisione basandosi sulle informazioni ricevute dal soggetto preposto e grazie a tali informazioni effettuino l'illustrato bilanciamento e valutino l'impatto della decisione sui diversi interessi: in tale caso è da chiedersi se e quale possa essere la conseguenza di questa circostanza in funzione della responsabilità» (ciò che impone, ad avviso di chi scrive, un approfondimento, come in vero già colto, del coinvolgimento formale e sostanziale del *benefit director* nella *corporate governance* delle società *benefit*



Alcun rimedio di natura privatistica è previsto per il caso della mancata predisposizione della relazione annuale da allegare al bilancio. Per quanto subito evidente, tuttavia, poiché è proprio «Ai fini di cui ai commi da 376 a 384 (e dunque ai fini dell'applicazione dell'intera disciplina), che la società *benefit* redige annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario» (comma 382), si può agevolmente ritenere che anche la mancanza della relazione annuale comporterà l'applicazione del medesimo sistema sanzionatorio di tipo privatistico previsto per l'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Quanto ai rimedi sanzionatori di tipo pubblicistico, gli stessi sono applicabili alla società *benefit* che non persegue la finalità del beneficio comune (senza porre altra condizione) e consistono nell'applicazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole (di attuazione dell'art. 14 della dir. 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole), definita dall'art. 2, lett. b), d. lgs. 145/2007 come «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente»<sup>34</sup>, e della disciplina contenuta nel Codice del consumo, di cui al decreto

---

che al riguardo diviene tema centrale). Diversa è poi la questione della individuazione dei soggetti legittimati ad agire contro l'organo gestorio di una società *benefit*, tema diffusamente affrontato in dottrina e che evidentemente ha a oggetto la legittimazione dei terzi beneficiari dello scopo statutario di beneficio comune ad agire nei confronti della società e/o degli amministratori di questa. La questione è ampia e abbraccia diverse problematiche: non solo quella dello spazio effettivamente sussistente per una responsabilità nei confronti dei terzi, ma anche quella di quali «terzi possano esperire un'azione di responsabilità e sulla base di quali presupposti. Si pensi all'ipotesi in cui dei terzi sostengano che gli amministratori abbiano violato il dovere di bilanciare i vari interessi e, nell'ignorare del tutto i loro, pur individuati nell'atto costitutivo o nello statuto della società, abbiano ad essi determinato un danno. Ovvero, ancora, dei terzi potrebbero sostenere che gli amministratori hanno posto in essere dichiarazioni infedeli o carenti in violazione degli specifici obblighi di informazione al pubblico, così da averli indotti a compiere atti che altrimenti non avrebbero posto in essere» (A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 63 ss.). S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, 2017, 1 ss., riporta il caso di una società che abbia assunto l'impegno di operare a protezione dell'ambiente e i cui amministratori abbiano indicato, tra gli obiettivi specifici e le azioni attuate richiesti dalla relazione annuale ex art. 1, comma 382, lett. a), l. 208/2015, la realizzazione di talune operazioni di bonifica di un sito produttivo, dichiarando falsamente di avervi provveduto e che ciò abbia indotto i terzi ad insediarsi nel territorio, magari realizzandovi opere di edilizia residenziale.

<sup>34</sup> Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 145/2007 «Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
- c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti».

legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare di quella contenuta nel Titolo III, rubricato «Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali»<sup>35</sup> (della Parte II, rubricata «Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità»), di cui agli artt. 18 ss.<sup>36</sup> (il cui ambito applicativo è peraltro soggettivamente limitato al consumatore definito dalla lett. a), n. 1, dell'art. 18, come «qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale»). Ad integrazione di questa disciplina, giova ricordare la delibera AGCM n. 25411/2015, rubricata «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore», sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie<sup>37</sup>.

Rilevano in particolare gli artt. 8 d. lgs. 145/2007 e 27 d. lgs. 206/2006, entrambi rubricati «Tutela amministrativa e giurisdizionale», la cui applicazione alle società *benefit* avrebbe in vero meritato ad avviso di chi scrive una regolamentazione separata e più specifica, tenuto conto, da un lato, delle peculiarità del mezzo pubblicitario adottato nel caso di specie – che potrebbe coincidere con la menzione società *benefit* accanto al nome

<sup>35</sup> Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Originariamente il testo della presente rubrica era il seguente: «Pubblicità e altre comunicazioni commerciali».

<sup>36</sup> Si tratta di misure di controllo pubblico volte a garantire, da un lato, una comunicazione al mercato veritiera e corretta e, dall'altro, a impedire alla società *benefit* che concretamente non persegua il vantaggio di beneficio comune di godere di vantaggi competitivi rispetto ad altre imprese concorrenti, così R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, cit., per i quali tali rimedi si pongono a tutela dei consumatori e delle imprese concorrenti, ma non degli *stakeholders* non finanziari, i quali potranno al più presentare denuncia all'AGCM a fronte del mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società *benefit*: «In ogni caso, la fattispecie sanzionabile resta la lesione all'integrità del mercato di riferimento, per mezzo dell'inganno dei consumatori o dello sviamento di clientela a imprese concorrenti, ma non a causa del mancato perseguimento del beneficio comune di per sé considerato». V. anche D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 487 ss. e 531; F. DENOZZA, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in B. De Donno e L. Ventura (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 33 ss.

<sup>37</sup> Merita un cenno il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, giunto alla 69ª edizione, in vigore dal 22 marzo 2023 (reperibile su <https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/>), cui si riporta una relevantissima e recente giurisprudenza di merito, Trib. Gorizia, 26 novembre 2021, in *Giur. comm.*, 2022, II, 1257 ss., secondo cui «l'art 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in coerenza con le altre normative comunitarie e nazionali, impone alla comunicazione commerciale che evochi benefici di carattere ambientale, il riferimento a dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. In ogni caso, la comunicazione avente tale destinazione, nel prospettare un beneficio ambientale, deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Ne consegue che non è conforme ad un'esigenza di effettiva tutela dell'ambiente che i vantati ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti. A fronte di un'espansione rapida del fenomeno patologico del *greenwashing*, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario». Su questa pronuncia, v. F. URBANI, *La prima pronuncia in materia di contrasto al greenwashing: correttezza informativa e lealtà della concorrenza fra imprese*, in *Riv. soc.*, 2022, 663 ss.

sociale nel contratto sociale, sui titoli emessi e in altri documenti sociali – e, dall’altro, della possibilità, per la quale non si esclude il rinvio alle due disposizioni sopra citate, che la società *benefit* non abbia pubblicizzato tale qualifica - menzionando la qualifica di società *benefit* accanto al nome sociale nel contratto sociale, sui titoli emessi e in altri documenti sociali – essendosi limitata a modificare l’oggetto sociale con la previsione delle specifiche finalità di beneficio comune, con l’effetto di rendere applicabile una certa disciplina. In vero, anche in tal caso non può escludersi un beneficio reputazionale e per l’effetto un uso indebito del marchio reputazionale, non potendosi trascurare gli effetti derivanti dalla pubblicità commerciale a mezzo iscrizione nel registro delle imprese dell’oggetto sociale integrato dalle finalità di beneficio comune, così come quelli derivanti dalla pubblicazione sul sito *web* della società del *report* annuale al quale si è sopra fatto cenno.

In questi termini, ma la questione merita senza dubbio un maggiore approfondimento, non può escludersi che usino indebitamente il marchio reputazionale tutte le società *benefit* (ovvero quelle che hanno iscritto nel registro delle imprese un oggetto sociale integrato dalle finalità specifiche pubbliche) sol perché non perseguono tali specifiche finalità<sup>38</sup>, ciò che imporrebbe di valutare con maggiore attenzione l’ambito ed il contenuto dei poteri dell’Autorità in rapporto a società *benefit* che senza usufruire dei vantaggi derivanti dalla pubblicizzazione della propria qualifica ovvero senza spendere formalmente la propria qualifica, sostanzialmente operino, stante l’oggetto sociale così integrato, al fine di perseguire specifiche finalità sociali pubbliche (e si consideri infatti la diversa opzione adottata nell’ordinamento francese dove, come si avrà modo di illustrare, si prevede un controllo esercitato da un *Organisme Tiers Indépendant*). Nel qual caso, per quanto detto, un vantaggio reputazionale potrebbe ugualmente guadagnarsi, lo si ripete, se non per effetto dell’uso della qualifica di società *benefit*, per effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’oggetto sociale e della pubblicazione sul sito *web* della società del *report* annuale<sup>39</sup>.

Dall’applicazione degli artt. 8 d. lgs. 145/2007 e 27 d. lgs. 206/2006 alle società *benefit*, deriverebbe [deriverebbe, taluni poteri apparendo nel caso di specie esercitabili non senza qualche difficoltà. V., ma non solo, quello *sub* lett. c)] che l’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, può esercitare nei confronti di queste società

a) il potere di inibire la continuazione della pubblicità o della pratica commerciale ingannevole e il potere di eliminarne gli effetti (che dovrebbe tradursi nel potere di imporre

---

<sup>38</sup> G. FINOCCHIARO, *Si alle società benefit a metà tra il profitto e bene comune*, in *Guida dir.*, 2016, 39 ss., sostiene che l’intervento sanzionatorio possa correttamente aver seguito nel momento in cui la società abbia adottato la denominazione “società *benefit*” o l’abbreviazione “SB”, mentre è dubbio se sia possibile addivenire alle medesime conclusioni nel caso in cui i terzi abbiano fatto affidamento sul perseguimento del beneficio comune non dalla denominazione, ma dalle informazioni desumibili dalla relazione annuale.

<sup>39</sup> V. S. TIRELLI, *La vigilanza (?) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle società benefit*, su [https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/#\\_ftn69](https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/#_ftn69), che si interroga sulla natura dei poteri in proposito attribuiti all’Autorità e sul loro ambito di operatività.

la cancellazione della qualifica di società *benefit* dal contratto sociale accanto al nome sociale, dai titoli emessi e dagli altri documenti sociali);

b) poteri investigativi ed esecutivi funzionali alle suddette inibizione ed eliminazione;

c) il potere di sospensione provvisoriamente, con provvedimento motivato, della pubblicità e/o della pratica commerciale ingannevole in casi di particolare emergenza;

d) poteri istruttori ai fini dell'accertamento delle infrazioni, con possibilità di richiedere informazioni a tutti i soggetti che ne siano in possesso ai fini dell'accertamento delle infrazioni, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché consultare esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

e) salvi i casi di manifesta scorrettezza e gravità, il potere di conformare il comportamento del soggetto vigilato, tramite l'assunzione da parte di quest'ultimo di impegni a porre fine all'infrazione o di modificare la pratica per eliminare profili di illegittimità;

f) il potere di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancata ottemperanza ai propri provvedimenti inibitori, di rimozione o cautelari, o in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del soggetto vigilato;

g) giungendo, nei casi di reiterata inottemperanza, addirittura a disporre la sospensione dell'attività d'impresa (sebbene) per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. *L'impatto della disciplina della società benefit sulla società non benefit.* Così succintamente descritta la disciplina delle società *benefit*, ci si chiede quali ricadute possa la stessa avere sulla regolamentazione delle società non *benefit*<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> V., da ultimo, M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 145 ss. e 147, secondo il quale, alla luce dell'attuale quadro normativo, sarebbero configurabili tre possibili scenari: società *benefit* che hanno incluso il beneficio comune nello statuto e per le quali sussiste un obbligo di perseguire il beneficio; società non *benefit* che pur avendo incluso il beneficio comune nello statuto non avrebbero l'obbligo di perseguirlo; società non *benefit*, il cui statuto non prevede alcun beneficio comune, alle quali sarebbe unicamente consentito concludere singoli atti in ragione del perseguimento di un beneficio comune. La questione è stata sin da subito sollevata da ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 13-14, che si è chiesta se la disposizione vada interpretata nel senso che tutte le società che già perseguono un fine ideale, senza che ciò sia indicato nell'oggetto sociale, siano tenute a modificare l'atto costitutivo per continuare a farlo, oppure se la specifica previsione statutaria sia necessaria solo quando la società intenda utilizzare sul mercato la denominazione di società *benefit*. Si è al riguardo osservato che ci sono diverse argomentazioni a sostegno di un'interpretazione restrittiva della norma e in primo luogo le finalità della disciplina, che intende favorire la diffusione di imprese che adottino un modello di *business* idoneo a creare valore sia per i soci sia per gli altri *stakeholders*. Lo scopo è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente un'attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su determinate categorie di soggetti. La legge intende ampliare le opportunità per l'attività d'impresa e non assoggettare a obblighi ulteriori quelle società che per ragioni varie e con modalità eterogenee diano rilievo a finalità sociali nell'esercizio dell'attività d'impresa. La disciplina dovrebbe, dunque, applicarsi solo a quelle società che sviluppino in modo permanente politiche di lungo termine volte al perseguimento di benefici comuni, che siano pienamente integrate nel *business model*

Si ritiene che, a tal fine, l'attenzione possa utilmente concentrarsi su due disposizioni introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero quella secondo cui «le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società» (comma 379) e quella secondo cui il beneficio comune viene perseguito nell'esercizio dell'attività economica (comma 376).

Non può dubitarsi che tutte le società (anche le non *benefit*) possano porre in essere sporadici atti teoricamente rientranti tra quelli finalizzati al perseguimento di un beneficio comune così come definito dal comma 378, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, ed in effetti il punto non è se la società non *benefit* possa concludere singoli atti, ma se una società non *benefit* possa porre in essere più atti (o sistematicamente atti) tra loro coordinati e preordinati o meno al perseguimento di uno o più benefici comuni nell'esercizio della propria attività economica<sup>41</sup>. Se, in altri termini, una società non *benefit* possa svolgere una attività finalizzata al perseguimento di un beneficio comune che, per così dire, si intrecci con/si inserisca nell'attività economica sociale<sup>42</sup>.

---

e nella cultura d'impresa. Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione, prosegue ASSONIME, deve essere ricercata nella disposizione in base alla quale «da società *benefit* che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo»: in base a tale disposizione, se la società si presenta al mercato come società *benefit*, ma di fatto non ne rispecchia i caratteri peculiari, si avvantaggia indebitamente di un vantaggio reputazionale in danno dei consumatori. Questa previsione sembra suggerire che la disciplina delle società *benefit* sia volta a permettere alle società che ad essa intendano conformarsi di rendere noto al mercato, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta, che la società stessa oltre allo scopo di profitto persegue ulteriori finalità. Peraltro, la legge stabilisce che le società *benefit* “possono” e non devono indicare nella denominazione sociale la locuzione società *benefit* o l'acronimo SB, proprio a sottolineare la volontarietà della singola società di assoggettarsi alla disciplina delle società *benefit*.

<sup>41</sup> V. A. LUPOI, *L'attività delle «società benefit»*, in *Riv. not.*, 2016, 811 ss. e 822-823, per il quale «Mentre l'art. 2247 c.c. qualifica l'attività (con l'attributo “economica”) e la lega allo scopo (dividere gli utili), la Legge SB, per quanto riguarda gli scopi di beneficio comune, non qualifica anche l'attività, ma indica solo gli scopi che devono essere perseguiti. Come tali scopi possano essere perseguiti è lasciato indefinito (singoli atti, attività e che tipo di attività). Il presupposto del comma 376 della Legge SB, “nell'esercizio di un'attività economica”, sembra significare che lo scopo di beneficio comune deve essere perseguito nell'esercizio di tale attività, anche se non programmaticamente diretta a produrre un profitto da dividere fra i soci, visto che deve essere programmaticamente destinata a perseguire scopi benefici. In questa chiave di lettura, la SB svolge solo un'attività economica, ma perseguendo scopi di diversa natura (scopo di dividere l'utile e scopo di beneficio comune)».

<sup>42</sup> M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, in B. De Donno e L. Ventura (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 59 ss., definisce la norma in questione «particolarmente infelice»; risolve in senso positivo la questione «se una società che nulla preveda al riguardo nello statuto possa porre in essere atti volti a conseguire» finalità di beneficio comune; estende tale conclusione anche alla diversa, ma non sempre facilmente distinguibile ipotesi dell'esercizio non già di singoli atti, ma di attività di beneficio comune. *Contra*, F. FERDINANDI, *La società “benefit”*, in *Vita not.*, 2017, 541 ss., secondo cui le società non *benefit*, in assenza di previsione statutaria, non sarebbero legittimate a porre in essere atti o attività orientate al beneficio comune. In posizione intermedia, facendo leva sullo spazio per le attività «non economiche», A. LUPOI, *L'attività delle “società benefit”*, cit., 811 ss. e su [www.academia.edu](http://www.academia.edu); mentre G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, cit., 81 ss., ritiene compatibile tale svolgimento da parte delle non *benefit*, sempre che l'attività svolta a beneficio comune non sia «sorretta da un vero e

Ad avviso di chi scrive, dalla disciplina speciale dettata per le società *benefit* parrebbero potersi trarre i seguenti corollari applicativi:

- alle società non *benefit* non è vietato il compimento di sporadici atti (sempre che non si tratti di atti sporadici di un certo rilievo) rientranti fra quelli preordinati al perseguimento di un ipotetico beneficio comune (e per il compimento dei quali non è evidentemente necessaria una specificazione statutaria di quale sia il beneficio comune che si intende perseguire), così come, può ritenersi, non sia vietato persino ad una società *benefit* il compimento di sporadici atti rientranti fra quelli preordinati al perseguimento di un beneficio comune diverso da quello statutariamente fissato ai sensi della disciplina speciale introdotta. In entrambi i casi, può anche ritenersi, il compimento di tali atti può tanto essere direttamente posto in essere dalla società (non *benefit* o *benefit*) nel corso dello svolgimento della propria attività economica, quanto essere affidato a terzi (es.: la società elargisce una somma di danaro ad un ente che svolge un'attività finalizzata al perseguimento di un certo beneficio comune);

- alle società in generale è invece precluso il compimento di atti non più sporadici rientranti tra quelli preordinati al perseguimento di uno o più ipotetici benefici comuni, anche quando questi atti siano tra loro coordinati e preordinati al perseguimento di uno o più specifici benefici comuni e a prescindere persino dalla modificazione/integrazione dell'oggetto sociale

e ciò in quanto

---

proprio "secondo scopo" statutario che renda non più esclusivo lo scopo di lucro». V. anche D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, cit., 797-798, secondo cui «tale ricostruzione interpretativa, benché formalmente aderente al non chiarissimo testo normativo, sia da respingere come assurda, in quanto obbligherebbe ad una modifica statutaria società che non sono *benefit*, semplicemente per dar loro la possibilità astratta — e non per imporre loro — di perseguire finalità di beneficio comune accanto alla finalità lucrativa tipica; possibilità che prima di questo intervento normativo nessuno aveva ormai lontanamente in animo di negare. Tra l'altro, una simile restrizione sarebbe assolutamente controproducente rispetto all'obiettivo dichiarato della legge, che è promozionale e di incoraggiamento al perseguimento del beneficio comune da parte di organizzazioni imprenditoriali strutturate sotto forma di società di persone, di capitali e cooperative». PER P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 303 ss., «La nuova disciplina getta sicuramente un ponte più solido tra scopo di lucro e attività di interesse sociale — ma si pensi già alla società cooperativa e ancor più all'impresa sociale (d.lgs. 112/2017) —, neutralizza ulteriormente lo schema societario, consente il ricorso ad un modello specifico per il perseguimento di uno scopo di beneficio comune qualificato, ma opera e opererà, a mio parere, in un'area limitata del sistema delle imprese. Non ritengo invece che si possa argomentare, a contrario, come si è recentemente sostenuto, che «quanto al tema della possibilità per la società non *benefit* di esercitare, in misura rilevante, attività volte al bene comune e prive di qualsiasi finalità lucrativa, ... questa possibilità, ammesso che esistesse prima della legge sulle società *benefit* ... non è oggi più consentita nel nostro ordinamento e si porrebbe in espresso contrasto con il richiamato art. 379». Più precisamente: vero è che le società non *benefit* potranno perseguire l'interesse sociale nei termini di "composizione" di interessi plurimi, e quindi anche — volontariamente — di interessi sociali, ambientali e culturali, nei termini sopra precisati, mentre la società *benefit*, dovrà perseguire espressamente «la finalità di beneficio comune», ma ravvisare una sorta di contrapposizione antinomica, per tutte le ragioni esposte, non è, a mio parere, corretto».

- qualsiasi società che intenda perseguire, accanto allo scopo di lucro, attraverso il compimento di una serie coordinata di atti, una finalità consistente in un beneficio comune nell'esercizio della propria attività economica

a) deve non solo autorizzare gli amministratori a farlo (ovvero mettere in condizione l'organo gestorio di poterlo fare <sup>43</sup>) passando attraverso una modifica statutaria dell'oggetto sociale <sup>44</sup> (così se del caso garantendo l'esercizio del diritto di recesso al socio <sup>45</sup> e ciò, parrebbe, a prescindere dalla tesi cui si intende aderire circa il beneficio comune come funzionale allo scopo lucrativo o a questo parioridinato),

b) ma deve necessariamente rispettare una certa disciplina ovvero quella di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 [e dunque: a) obbligo di gestione bilanciata (comma 380) <sup>46</sup>; b) obbligo di riorganizzare il potere gestorio (comma 380); c) obbligo di rendicontazione annuale (comma 382)].

---

<sup>43</sup> V. infatti ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 5, secondo cui «L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo la *mission* aziendale, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del *management*».

<sup>44</sup> Sul necessario coinvolgimento dei soci che esclude ogni possibile automatismo nel passaggio da società non *benefit* a società *benefit*, v., da ultimo, M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 146.

<sup>45</sup> Da ultimo, sulla questione della configurabilità del diritto di recesso in caso di acquisizione (ma anche di perdita) della qualifica di società *benefit*, v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 55 ss. e M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 149-150. Per uno studio meno recente, M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, 575 ss. Non trascurabile è la posizione assunta da D. SICLARI, *“Trasformazione” in società benefit e diritto di recesso*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2019, 80 ss. e 86, decisamente incline a limitare l'esercizio di questo diritto da parte del socio (limitandolo ai casi di notevole impatto della decisione sulle condizioni di rischio dell'originario investimento) in ipotesi di acquisizione della qualifica di società *benefit* al fine di consentire un buon funzionamento all'istituto. Sempre lo stesso A., *“Trasformazione” in società benefit e diritto di recesso*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2019, 80 ss. e 86-87, ritiene del resto sufficiente, ai fini della tutela della minoranza, la richiesta maggioranza rafforzata per deliberare l'acquisto della qualifica (v. anche A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica e comparata*, cit., 839-840). Per una puntuale replica v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 94 ss. Con particolare riferimento al recesso da società *benefit* in forma di società di persone, ove sia statutariamente prevista la regola maggioritaria per le modifiche del contratto sociale, v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 96 ss. e M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 149, ma anche M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, cit., 590 ss., R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, cit.; S. RONCO, *La società benefit tra profit e non profit*, Napoli, 2018, 74.

<sup>46</sup> ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 5, secondo cui «L'obbligo di gestire la società bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders* rappresenta il cuore della disciplina della società *benefit*. Questa previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto. Il concetto del bilanciamento può essere interpretato ricorrendo a principi già noti nell'ordinamento. L'esigenza di contemperare diversi interessi non rappresenta, infatti, una novità assoluta essendo già prevista nell'ambito della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l'interesse della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nonché nell'ambito delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l'interesse alla remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche».

In questi termini, allo stato dell'attuale disciplina, nell'esercizio di una specifica attività economica, in tanto sarà possibile compiere atti (non sporadici) diversi da quelli specificamente preordinati al perseguimento dell'oggetto sociale purché tali atti diversi siano coordinati tra loro per perseguire la finalità (così espressamente la legge) del o dei benefici comuni statutariamente definiti<sup>47</sup>. Una volta definito statutariamente lo scopo di beneficio comune – ed è questa previsione statutaria che rende la società “società *benefit*”<sup>48</sup> – l'obbligo di perseguirlo, che inevitabilmente ne deriva a carico dell'organo gestorio, non può prescindere dall'assoggettamento alla disciplina contenuta nell'art. 1, commi 376-384, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e ciò per le seguenti ragioni:

1) in primo luogo, a prescindere dalla modificazione statutaria, lo scopo di tutte le società (*benefit* o non *benefit*) resta sempre quello lucrativo (*ex art. 2247 c.c.*)<sup>49</sup>, ferma restando la questione se il beneficio comune sia funzionale allo scopo lucrativo<sup>50</sup> o sia a questo pariordinato<sup>51</sup> (sebbene nel primo senso parrebbe in ogni caso deporre, ad avviso

---

<sup>47</sup> In tal senso C. ANGELICI, *Le società benefit*, cit., cit., 19 ss., secondo cui dal comma 379 dell'art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 si può desumere «un divieto per le società diverse da quelle *benefit*» (che sono quelle che hanno chiaramente indicato nell'atto costitutivo la specifica finalità di beneficio comune) «di programmare (e probabilmente anche di operare in fatto programmaticamente per) il perseguimento di una «finalità di beneficio comune»; non necessariamente l'altro, che avrebbe comunque una portata e un significato diversi, di compiere singole operazioni volte a soddisfare una finalità di questo tipo. Mi sembra, per limitarmi a un facile esempio, tipico ed esclusivo della società *benefit* il programma di destinare una parte predefinita degli utili al finanziamento di un museo; trovo difficoltà invece a ritenere che ne derivi un divieto per le altre società di fare, con decisione adottata di volta in volta, donazioni in ipotesi allo stesso museo. Il che corrisponde, per richiamare un tema a me caro, alla distinzione fra attività e atto; e alla considerazione che la società *benefit*, come denunciato dalla sua caratterizzazione in virtù della clausola relativa all'oggetto sociale, si caratterizza sul primo piano. Il che, a mio modo di vedere, impedisce di trarne immediatamente conseguenze, per quanto concerne le altre società, sul secondo».

<sup>48</sup> V. C. ANGELICI, *Le società benefit*, cit., cit., 19 ss., quando afferma che «è necessario ben intendersi su come intendere il perseguimento di “finalità di beneficio comune” che è riservato alle società *benefit*, e mi sentirei sicuro, se non altro in quanto debbono essere indicate nella clausola statutaria riguardante l'oggetto sociale, che si debba guardare alla programmazione dell'attività sociale e non a singole scelte gestionali».

<sup>49</sup> Da ultimo, espressamente in tal senso è G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul “dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l'esperimento delle società benefit*, cit., 198.

<sup>50</sup> M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 82 ss.; G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, cit., 81 ss.; D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 487 ss.

<sup>51</sup> In questo senso parrebbero R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, cit. V. P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, cit., quando osserva che per ragioni teoriche e di diritto positivo, sembra «improponibile una concezione dell'interesse sociale come mero interesse dei soci attuali alla divisione degli utili. Pare più appropriato definire l'interesse sociale come interesse contrattuale dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo sia reddituale sia patrimoniale in una prospettiva di lungo termine circoscritta da (i) limiti interni di ordine tipologico, (ii) limiti esterni di ordine legislativo, contrattuale e sociale, (iii) limiti di ordine negoziale e quindi coordinato dagli amministratori [...] con gli interessi-altri, convenzionalmente definiti come interessi degli stakeholders. Con l'espressione limiti interni di ordine tipologico mi riferisco all'idea che, in assenza di una specifica dichiarazione di attività speculativa *short term* (ad es. *hedge funds*), in ragione della “costituzione materiale” dell'impresa, come coacervo complesso di interessi e strategie, l'interesse sociale deve configurarsi come interesse alla valorizzazione dell'investimento in una prospettiva di lungo termine, nozione certamente elastica ma economicamente determinabile. I limiti esterni sono fondamentalmente limiti normativi, derivanti dalla legislazione di tutela del lavoro, dell'ambiente, degli standards di qualità del prodotto, della



di chi scrive, la disciplina speciale delle società *benefit*, ove la distinzione tra scopo di lucro e finalità altruistiche, ma ancora l'art. 2247 c.c. non derogato/integrato da questa disciplina)<sup>52</sup>;

2) in secondo luogo, è evidente che i soci che hanno autorizzato il perseguimento del beneficio comune nello svolgimento dell'attività economica hanno diritto di sapere se e come la finalità del beneficio comune stia interagendo con lo scopo di lucro (in quella delicata operazione di bilanciamento di interessi di cui si fa carico l'organo gestorio<sup>53</sup>) e

---

trasparenza commerciale e così via oppure limiti contrattuali, oggetto di contrattazione collettiva. I limiti di ordine negoziale consistono nel *self restraint* adottato nelle scelte programmatiche: si pensi alla tipologia di attività descritte in atto costitutivo, alle dichiarazioni progettuali sulle scelte strategiche contenute nella relazione sulla gestione, ai vincoli assunti con l'adozione di codici etici e/o di codici di autoregolamentazione. Limiti che incidono sul perseguimento dell'interesse all'utile. Da tutto quanto esposto emerge, mi pare, la legittimazione al perseguimento di interessi-altri meritevoli di tutela o espressamente imposti da norme specifiche o ricavabili dal sistema».

<sup>52</sup> Che si aderisca all'una o all'altra delle posizioni, ricade pur sempre sugli amministratori l'obbligo di porre in essere sempre e solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale ora comprensivi anche di quelli funzionali al perseguimento del beneficio comune. L'adesione all'una o all'altra posizione può rilevare, per R. CORDEIRO GUERRA e D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, cit., ai fini della legittimazione o della preclusione di certe condotte degli amministratori, considerando che non sempre il perseguimento del beneficio comune è in grado di produrre vantaggi economici, potendo talvolta tradursi solo in maggiori costi a carico della società: «Si pensi, ad esempio, alla società *benefit* che preveda come beneficio comune la riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente naturale e il contenimento delle emissioni di anidride carbonica: secondo il primo approccio interpretativo, che legittima il beneficio comune solo quando funzionale al lucro (quanto meno) nel lungo periodo, la decisione di riconvertire tutti gli impianti industriali, così da renderli più efficienti in termini di emissioni inquinanti, sarà legittima solo se in grado di migliorare la reputazione della società nel mercato e purché a ciò consegua una aspettativa di incremento dei profitti tali da compensare i costi sostenuti. Diversamente, per la seconda linea interpretativa sopra esposta, tale decisione gestoria sarà legittima anche laddove ciò non determini un incremento dei profitti e quindi anche in una prospettiva di "contenimento" del lucro: in quest'ottica parte dei ricavi saranno legittimamente sottratti ai soci (per la loro stessa volontà, manifestata *ex ante* in sede di costituzione di società *benefit* o di modificazione dell'atto costitutivo) per essere destinati a vantaggio della società civile nel rispetto dello specifico beneficio comune come declinato nello statuto. Ciò con l'unico limite di non intaccare la solvibilità della società; agli amministratori di società *benefit* si applicano pur sempre le regole di diritto comune e dunque sono anch'essi tenuti a predisporre assetti amministrativi, organizzativi e contabili "adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (*ex art. 2086 c.c.*) e a rispettare le regole in materia di conservazione del capitale; l'attività esercitata da una *benefit*, inoltre, è pur sempre attività di impresa e, come tale, esercitata secondo economicità (*ex art. 2082 c.c.*)».

<sup>53</sup> Di bilanciamento "trino" parla F. DENOZZA, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, cit., 45. V. E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Nuovo Dir. Soc.*, 2020, 589 ss.; G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 597 ss., per il quale le società *benefit* «devono perseguire e contemperare il duplice scopo (lucro soggettivo dei soci e "beneficio comune") per una libera scelta dei soci, i quali, per le ragioni più diverse, cristallizzano nello statuto la loro volontà di perseguire quel duplice scopo: trovando così una adeguata giustificazione l'attribuzione solo ad essi (e non anche agli *stakeholders*) della legittimazione a revocare i *Vorstandsmitglieder* o ad agire per la loro responsabilità».

Di estremo interesse è anche la questione se l'inadempimento dell'obbligo del perseguimento del beneficio comune possa essere trattato alla stregua di un inadempimento alla legge e con ciò rappresentare una giusta causa di revoca degli amministratori. Da ultimo, in senso dubitativo M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 148, che rinvia a M. CIAN, *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2021 1131 ss. e 1139, secondo cui ove la clausola sia

dunque se, nel lungo periodo, gli effetti positivi o la riduzione delle esternalità negative attesi (e dunque se le finalità di beneficio comune<sup>54</sup>) si stiano traducendo in un incremento degli introiti (si stiano quanto meno traducendo in una copertura dei costi sopportati) e che l'attività preordinata al perseguimento del beneficio comune non sia tale da incidere sulla solvibilità della società<sup>55</sup>. Anche ai fini dell'applicazione della disciplina in punto di responsabilità sociale (v., per le s.p.a. gli artt. 2393 e 2393-bis c.c.)<sup>56</sup>;

3) in terzo luogo, anche i creditori sociali hanno diritto di avere lo stesso tipo di informazioni anche loro ai fini dell'applicazione della disciplina in punto di responsabilità degli amministratori (v., per le s.p.a. gli artt. 2394 e 2394-bis c.c.)<sup>57</sup> (occorrerebbe peraltro

---

strutturata in termini di obbligo a carico degli amministratori, la sua violazione, anche quando si tratti di società non *benefit* ed anche quando non ne sia derivato un danno, rappresenterebbe una giusta causa di revoca degli amministratori.

<sup>54</sup> Nella prassi applicativa la previsione normativa non sempre si traduce in una previsione statutaria maggiormente dettagliata con ricadute negative e di non poco conto sul piano applicativo della disciplina. V. al riguardo U. TOMBARI, "Poteri" e "interessi" nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, 71, e M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutarie prospettive*, cit., 211.

<sup>55</sup> E v. da ultimo G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, cit., 223, quando afferma che «il limite invalicabile, in ogni tipologia di attività d'impresa, è, e resterà, quello della sostenibilità economica di lungo periodo. La società deve essere in grado di garantire la continuità aziendale. Laddove i costi (organizzativi od operativi) superassero i ricavi l'impresa è destinata a morire. Non si potrà essere socialmente responsabili o *benefit* sacrificando la sostenibilità economico-finanziaria della società perché verrebbe meno l'idea stessa di "attività economica" e di impresa».

<sup>56</sup> Sempre che la società, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo, abbia subito un danno patrimoniale. V. S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, cit., 965 e più di recente M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 148. Osserva P. GUIDA, La "società *benefit*" quale nuovo modello societario, cit., come al più, «da vicenda potrebbe sembrare più facilmente riconducibile alle conseguenze legate al danno all'immagine, alla reputazione della società per la mancata ottemperanza alla "finalità non lucrativa"» risultando a tal fine utile un maggior dettaglio nella regolamentazione statutaria ed infatti tanto più sarà accuratamente disciplinata nello statuto detta operazione di bilanciamento, «tanto minore sarà la discrezionalità adoperata nella gestione, e ridotte saranno le possibilità che si giunga o alla sanzione della revoca dell'Organo amministrativo per giusta causa o al mancato rinnovo della carica, o addirittura all'azione di responsabilità». Dubbi sulla concreta applicabilità di queste disposizioni al caso delle società *benefit* che non perseguono lo specifico scopo di beneficio comune vengono sollevati da C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., 19 ss., per il quale «Qui in effetti, a differenza di quanto può affermarsi con riferimento ai creditori sociali, non solo è pensabile un interesse dei soci affinché la "finalità di beneficio comune" sia effettivamente perseguita, ma è certo che tale interesse vi sia e sia giuridicamente rilevante: di ciò è innegabile testimonianza il suo inserimento dello statuto. Il problema è però se la lesione di tale interesse sia in grado di giustificare un'azione risarcitoria: il che mi sembra presupporre nel nostro contesto un danno patrimoniale. Per esprimermi in maniera rozzamente esemplificativa: ha un senso, qualora gli amministratori trascurando la "finalità di beneficio comune" abbiano prodotto più utili e abbiano così arricchito la società e i soci, pensare a un'azione in esito alla quale siano condannati a un risarcimento a favore della società (perché questo è l'esito delle azioni cui sto accennando)? La risposta mi sembra allo stato quasi auto-evidente. Ed è perciò che, penso, la disposizione che realmente potrebbe qui entrare in considerazione è proprio quella apparentemente più marginale nel sistema delle società per azioni, l'art. 2395 c.c.».

<sup>57</sup> P. GUIDA, La "società *benefit*" quale nuovo modello societario, cit., secondo cui l'eventuale perdita di immagine, potendo causare danni indiretti al patrimonio societario, potrebbe stimolare un intervento dei creditori a danno degli amministratori: «i creditori potranno, dunque, chiedere il risarcimento del danno emergente e, se configurabile, anche del lucro cessante, proprio quando il depauperamento del patrimonio sociale dovesse essere imputabile alla colpa del *management* e per questo dovesse essere indirettamente

chiedersi se i creditori sociali presenti al momento della modifica dell'oggetto sociale possano vantare una qualche forma di tutela/garanzia a fronte di questa particolare modifica statutaria).

Non è del resto esclusa l'applicazione dell'art. 2395 c.c.<sup>58</sup> o dell'art. 2476 c.c. a tutela di chi (socio o terzo) sia stato direttamente danneggiato dall'operato degli amministratori della società *benefit*, sebbene l'applicazione di queste disposizioni a favore degli «altri portatori di interesse» [definiti dal comma 377, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»)] in rapporto ad uno o più benefici comuni statutariamente definiti, sia apparsa sin da subito problematica<sup>59</sup>.

---

frustrato il loro diritto ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione». V. però ancora C. ANGELICI, *Le società benefit*, cit., 19 ss., per il quale nell'ipotesi «in cui non si sia perseguita la “finalità di beneficio comune”, [sarebbe] ben difficile pensare a un'azione dei creditori sociali ex art. 2394 cod. civ.: ciò se non altro in quanto tale finalità direttamente o indirettamente implica un trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale e non si vede quindi in che modo il suo mancato perseguimento potrebbe pregiudicarne l'integrità».

<sup>58</sup> Sarebbe dunque questa una nuova ipotesi di applicazione dell'art. 2395 c.c. a tutela dei terzi potendo questi direttamente agire contro gli amministratori per il mancato ottenimento dello specifico beneficio comune (per un cenno in tal senso v. G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, cit., 234) o per una inadeguata informazione (S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., 1 ss.). V. anche D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 516 ss., U. TOMBARI, *“Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, cit., 64, e P. JAEGER, F. DENOZZA e A. TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2019, 731, per i quali l'art. 2395 c.c. apre la strada verso ogni profilo della responsabilità, anche verso i terzi, consentendo persino di ipotizzare una legittimazione attiva di tutti i soggetti portatori di interesse rispetto alla attività *benefit* ad agire per la responsabilità degli amministratori, ad es. nel caso di perseguimento inadeguato degli scopi di interesse comune. Per l'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. altresì alle società di persone, v. Cass. 25 gennaio 2016, n. 1261.

<sup>59</sup> Come sin da subito emerso dai primi commenti. V. infatti S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, cit., 1025; G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, cit., 234; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., 27-28, ove si legge che «in base ai principi dell'ordinamento, la responsabilità verso i terzi nasce essenzialmente da un fatto illecito o da un contratto. L'atto costitutivo nel quale è contenuto l'oggetto sociale con le specificazioni in ordine al beneficio comune costituisce il contratto di società dal quale discendono le obbligazioni nei confronti dei soci. Da questo non derivano, invece, rapporti giuridici verso i terzi. Ne deriva pertanto che una eventuale responsabilità degli amministratori verso i soggetti o le categorie di soggetti indicate quali destinatari del beneficio comune può sorgere non in ragione del fatto che tali ulteriori interessi siano indicati nell'oggetto sociale, ma in conseguenza della sussistenza dei criteri di imputazione tipici della responsabilità extracontrattuale. I beneficiari potranno, pertanto, agire in responsabilità verso gli amministratori quando direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi posti in essere dagli stessi con l'azione di cui all'articolo 2395 del codice civile, ove applicabile, oppure secondo i principi comuni di cui all'articolo 2043, quando questi abbiano subito anche indirettamente un danno ingiusto in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori stessi»; sostanzialmente nello stesso senso P. GUIDA, *La “società benefit” quale nuovo modello societario*, cit., per il quale, a proposito degli «altri portatori di interesse» definiti dal comma 377, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, «È dubbio, comunque, se essi possano essere qualificati come terzi legittimati ad agire con l'azione individuale di responsabilità ai sensi degli artt. 2395 o 2476, comma sesto, c.c. Vi è da dire che gli *stakeholders* non sono titolari di un vero e proprio diritto economico nei confronti della società *benefit*, non sono creditori *tout court* della società, ma sono solo portatori di un mero interesse economico in quanto titolari di una aspettativa di conseguimento di effetti positivi, raggiungibili se ed in quanto la società concretamente attui i propositi potenzialmente prospettati nello statuto. È corretto affermare che non può giuridicamente ritenersi esistente un'obbligazione che vincoli la società nei confronti di costoro perché se la

5. *La Société à mission nell'ordinamento francese.* Uno sguardo alla disciplina, decisamente più articolata, presente nell'ordinamento francese, fornisce, del resto, alcuni spunti di riflessione in merito ad aspetti non disciplinati o comunque non considerati dal nostro legislatore.

La regolamentazione della *société à mission* è stata introdotta nell'ordinamento francese dalla legge n. 019-486 del 22 maggio 2019 avente a oggetto «*la croissance et la transformation des entreprises*», detta «*Loi Pacte*». Questa legge, che giunge al termine di un processo che vede il suo esordio nel noto rapporto Notat-Sénart<sup>60</sup>, modifica due disposizioni del *Code civile* (c.civ.), gli artt. 1833 (che ha visto aggiunto un secondo comma) e 1835 (integrato da una frase finale), ed introduce nel *Titre Ier* [*Dispositions préliminaires*.

---

responsabilità nei confronti dei terzi nasce essenzialmente da fatto illecito o da contratto – e l'atto costitutivo di una società *benefit* non può, ragionevolmente, essere qualificato come un contratto in favore di terzo – manca di fatto il titolo per avanzare pretese nei confronti della società, e quindi degli amministratori».

In vero, come colto da A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, 68 ss., la questione potrebbe dipendere dalla ricostruzione che si intende operare dell'azione ex art. 2395 c.c. (per i quali si rinvia a Cass., 8 settembre 2015, n. 17794). Ed infatti, «chi riconduce l'art. 2395 c.c. all'art. 2043 c.c. e, quindi, ritiene che tale azione presupponga una responsabilità extracontrattuale, non dovrebbe incontrare difficoltà nell'affermare che (almeno teoricamente) chiunque possa agire ai sensi di tale norma nei confronti degli amministratori, pur dovendo adempiere al gravoso onere della prova che spetta comunemente all'attore in questo tipo di azioni». Per contro, «ove si ritenga che l'art. 2395 c.c. configuri una responsabilità per violazione di doveri di protezione e, quindi, la responsabilità abbia natura contrattuale [F. BONELLI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, Milano, 1992, 209; C. ANGELICI, *Società per azioni e in accomandita per azioni*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1009; A.R. ADIUTORI, *Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità*, Milano, 2000, 79 ss.; L. SAMBUCCI, sub art. 2395 c.c., in *Società di capitali*, Commentario G. Niccolini e A. Stagno D'Alcontres, II, Napoli, 718 ss.], sorge immediatamente la necessità di delimitare la categoria dei soggetti che possano agire» (e v., in tal senso, S. PRATAVERIA, *Società benefit e responsabilità per gli amministratori*, cit., 919; C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., 19 ss., per il quale è «possibile intendere la disposizione, per certi aspetti sicuramente singolare (come testimoniato dalla mancanza di analoghe regole di diritto scritto, ma non di elaborazioni giurisprudenziali, in ordinamenti che con il nostro condividono gran parte della propria storia), come una sorta di esemplare legislativo ove si manifesta l'eventualità di rapporti contrattuali con effetto di protezione dei terzi»). Da qui la necessità, conclude A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, cit., 70, «di una attenta (ri)costruzione delle clausole statutarie e di una accurata valutazione volta a verificare se gli attori possano essere considerati beneficiari a fronte delle suddette clausole. Solo in caso di esito positivo di una siffatta indagine (certamente non facile: almeno nel primo caso, dato che la finalità di beneficio comune non riguarda uno specifico spazio da riconvertire, ma una molteplicità), all'attore resterà da dimostrare l'esistenza del danno (difficilmente individuabile e ancor meno quantificabile, soprattutto nel secondo caso) e il nesso di causalità». V. anche M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 148, testo e note 51-53, nonché, sempre sulla opzione di individuare in capo agli amministratori della società *benefit* «doveri di protezione» e dunque «responsabilità da contatto sociale qualificato», tenuto altresì conto dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla Proposta di direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, cit., 210 ss.

<sup>60</sup> N. NOTAT e J.D. SENARD, *L'entreprise, objet d'intérêt collectif. Rapport aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l'économie et des finances du travail*, in *La Documentation française*, 9 mars 2018. V. SOPHIE SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE The Development of the Role of Companies After the PACTE Act* Sophie Schiller, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, 517 ss.

(Artt. L210-1 à L210-12)] del Livre II [*Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique*. (Artt. L210-1 à L253-1)] della *Partie législative* del *Code de commerce* (c.comm.), gli artt. dal L210-10 al L210-12 aventi per l'appunto a oggetto la *Société à mission*.

Tutte le società, sia civili che commerciali,

- ai sensi dell'art. 1833 C.civ., (devono avere «*un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés*» e, ai sensi del secondo alinea) sono gestite nell'«*intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*»<sup>61</sup>, inoltre,

- ai sensi dell'art. 1835 C.civ. «(Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.) Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité»<sup>62</sup>.

Nell'ordinamento francese, tutte (ma solo) le società commerciali, qualunque sia la loro forma, possono rivestire la qualità di *société à mission*, ma possono pubblicamente farne menzione a condizione che i loro statuti contengano l'indicazione:

– di una *raison d'être* ex art. 1835 c.civil (art. L210-10, 1°, c.comm.);

– di uno o più «*objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité*» (art. L210-10, 2°, c.comm.);

– delle «*modalités du suivi de l'exécution de cette mission par un comité de mission*». Più nel dettaglio, si prevede che un *comité de mission*, distinto dagli organi sociali e di cui deve far parte almeno un dipendente (*salarié*), sia responsabile di tale controllo e che debba presentare una relazione annuale allegata alla relazione sulla gestione, di cui all'art. L232-1 c.comm., nell'assemblea competente per l'approvazione del bilancio della società. Tale comitato effettua le verifiche che ritiene opportune e acquisisce ogni documento necessario per monitorare lo svolgimento della missione (art. L210-10, 3°, c.comm.). Nelle piccole imprese (meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato), un *réfèrent de mission* può sostituire il comitato e potrà trattarsi di un dipendente della società (art. L210-12 c.comm.).

La previsione di questo organo di controllo solleva numerose problematiche soprattutto in merito al rapporto con l'altro organo di controllo pure previsto da questa disciplina ovvero l'*Organisme Tiers Indépendant*. L'attuazione degli obiettivi sociali e ambientali di cui all'art. L210-10, secondo comma, c.comm., è soggetta infatti a verifica anche da parte dell'*Organisme Tiers Indépendant* (OTT), secondo modalità e pubblicità definite da un *décret* del *Conseil d'Etat*. Si tratta del *Décret* n° 2020-1 del 2 gennaio 2020 relativo alla *société à mission* che integra le disposizioni del *code de commerce*, da una parte, in punto di

<sup>61</sup> PIERRE-HENRI CONAC, Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, 497 ss.

<sup>62</sup> I. URBAIN-PARLEANI, L'article 1835 et la «Raison d'Être», in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, 533 ss.; ID., La raison d'être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018, *Rev. Sociétés*, 2018, 623 ss.; A. VIANDIER, La raison d'être d'une société (C. civ., art. 1835), *BRDA*, n° 10 2019; A. TADROS, Regards critiques sur l'intérêt social et la raison d'être de la société dans le projet de loi Pacte, *D.*, 2018, 1765 ss.; D. PORACCHIA, De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés, *BJS*, n° 6, 2019, 40 ss.

dichiarazioni che una società deve effettuare al momento della sua *demande d'immatriculation* e le informazioni da inserire nel *répertoire* menzionato nell'art. R123-222 c.comm. (affinché includano anche la qualifica di *société à mission*), e, dall'altra, in punto di verifica effettuata dall'OTI sull'attuazione da parte della *société à mission* degli obiettivi sociali e ambientali indicati nello statuto, che la società si è posta il compito di perseguire nell'ambito della propria attività.

Ai sensi dell'art. R210-21, primo comma, c.comm., l'OTI è scelto tra gli organismi accreditati a tal fine dal *Comité français d'accréditation/Cofrac* ed è soggetto al regime delle incompatibilità previste dall'art. L822-11-3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, tale organo è nominato dall'organo preposto alla gestione, per un periodo iniziale che non può superare i sei esercizi. Tale designazione è rinnovabile, nel limite di una durata complessiva di dodici esercizi.

L'OTI verifica normalmente almeno ogni due anni l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. L210-10, secondo comma, c.comm. e per esprimere il parere di cui all'art. L210-10, quarto comma, c.comm. ha accesso a tutti i documenti utili in possesso della società, in particolare la relazione annuale di cui all'art. L210-10, terzo comma, c.comm. e può svolgere *in loco* ogni verifica che ritenga utile all'interno dell'azienda e, previo consenso, presso gli enti interessati da uno o più obiettivi sociali e ambientali che costituiscono la *mission* dell'azienda.

L'OTI emette un parere motivato che illustra le procedure seguite e indica se la società sta raggiungendo o meno gli obiettivi che si è posta. Se del caso, menziona i motivi per cui, a suo avviso, gli obiettivi non sono stati raggiunti o per cui gli è stato impossibile giungere a una conclusione.

Un'ordinanza del Ministro incaricato dell'Economia e del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, precisa le modalità secondo le quali l'organismo terzo indipendente svolge la propria missione (disposizione quest'ultima introdotta dal *décret* e da un *arrêté* del 27 maggio 2021). Il parere motivato dell'OTI è allegato alla relazione di cui all'art. L210-10, terzo comma, c.comm., ed è pubblicato sul sito *internet* della società, rimanendo accessibile al pubblico per almeno cinque anni.

La disciplina in punto di modalità di verifica da parte dell'OTI è stata integrata da un *décret* e da un *arrêté* del 27 maggio 2021. L'art. 1 del *décret* ha modificato le disposizioni del *Code de commerce* relative alle *sociétés à mission* (v. l'art. R210-21 c.comm.) mentre l'*arrêté* (i) ha precisato le modalità seguendo le quali l'OTI svolge la sua missione e (ii) ha fornito un chiarimento in ordine al contenuto del documento che dovrà essere redatto da questo organismo. A tal fine, nella *section 3* del *titre Ier* del *livre II* del *Code de commerce* sono inseriti gli artt. A210-1 e A210-2.

Ai sensi dell'art. A210-1 c.comm., per rilasciare il parere di cui all'art. R210-21, 3°, c.comm., l'OTI, tra l'altro,

- esamina tutti i documenti in possesso della società utili per formare il proprio giudizio, in particolare le relazioni annuali di cui all'art. L210-10, terzo comma, c.comm.;

- interroga il *comité de mission* o il *réfèrent de mission* sulla sua valutazione nonché, se del caso, le parti interessate sull'attuazione del/degli obiettivo/i che li riguardano;
- interroga l'organo preposto alla gestione della società sulle modalità con cui la società sta realizzando il/i suo/suoi obiettivo/i di cui all'art. L210-10, secondo comma, c.comm., nonché in merito alle risorse finanziarie e non finanziarie utilizzate e alla eventuale applicazione di parametri di riferimento di settore o *standard* riconducibili alle buone pratiche professionali.

Ai sensi dell'art. A210-2, l'OTI emette un parere motivato dal quale devono risultare la prova del suo accreditamento, gli obiettivi e l'ambito della propria verifica nonché l'indicazione dei principali documenti analizzati e degli enti o delle persone oggetto delle sue verifiche, specificando le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento della sua missione. Il predetto parere deve altresì riportare una valutazione, per ciascun obiettivo di cui al secondo comma dell'art. L210-10, dall'ultima verifica o, in mancanza, dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni previste dall'articolo L210-10, di quanto fatto per il perseguimento degli obiettivi, dei risultati conseguiti al termine del periodo oggetto della valutazione, se possibile espressi quantitativamente, dell'adeguatezza delle azioni intraprese pure tenuto conto dell'andamento dell'attività nel periodo considerato. Deve infine anche indicare, ove esistenti, eventuali circostanze esterne all'azienda che hanno pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo. Tenuto conto di tutti gli elementi risultanti dalla sua valutazione, l'OTI giunge ad una conclusione motivata con cui dichiara, per ogni obiettivo di cui al secondo comma dell'art. L210-10, che la società persegue il suo obiettivo, che la società non persegue il suo obiettivo o che non è in grado di esprimere una valutazione.

Di estremo interesse è senza dubbio la disposizione avente a oggetto espressamente la perdita della qualificazione. Recita l'art. L210-11 che quando una delle condizioni di cui all'art. L210-10 non sia rispettata o quando dal parere espresso dall'OTI risulti che uno o più degli obiettivi sociali e/o ambientali che la società si era prefissa di raggiungere non sono stati raggiunti, il *ministère public* o *toute personne intéressée* possono ricorrere al presidente del tribunale per ottenere una sentenza che condanni il legale rappresentante della società ad eliminare la menzione *société à mission* da tutti gli atti, documenti o supporti informatici provenienti dalla società. E' peraltro interessante notare che quest'ultima disposizione se, in quelle circostanze, impone la soppressione della menzione *société à mission* in maniera tale che la società non possa più continuare a fruire dei vantaggi soprattutto reputazionali che tale qualifica è in grado di produrre, nulla dispone in merito alle clausole statutarie (che pertanto deve ritenersi rimangono tali e quali anche a seguito della soppressione di quella qualifica con tutte le conseguenze che ne derivano in termini soprattutto gestori sociali) la cui sola previsione consente alla società di appellarsi pubblicamente *société à mission* ovvero (a) la *raison d'être*, (b) *un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité* e (c) le *modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée*.

In questi termini, sembra di capire che a seguito della soppressione ordinata con sentenza del presidente del tribunale della qualifica di *société à mission* da tutti gli atti,

documenti o supporti informatici provenienti dalla società, la società resti ugualmente vincolata al perseguimento dell'obiettivo sociale o ambientale, restando assoggettata a tutti i controlli interni ed esterni di cui si è prima parlato. Ricade evidentemente sulla società la scelta se continuare a svolgere la propria attività perseguendo lo specifico obiettivo o se rinunciare definitivamente a tal fine essendo necessaria una deliberazione volta a sopprimere senz'altro le clausole statutarie di cui ai commi secondo e terzo dell'art. L210-10.

6. *La Sociedad de beneficio e interés común nell'ordinamento spagnolo (cenni).* Un cenno merita la *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (SBIC) introdotta dalla Ley 18/2022, 28 settembre 2022, «*de creación y crecimiento de empresas*» nell'ordinamento spagnolo.

Tale legge ha avuto come precedente la proposta di legge a sostegno delle attività degli imprenditori sociali, n. 140-1, del 18 ottobre 2013, che indicava, tra le sue motivazioni, che la mancanza di una normativa spagnola per la regolamentazione delle imprese sociali era fonte di difficoltà di accesso ai finanziamenti provenienti dal settore privato e al contempo comportava una mancanza di visibilità, credibilità e riconoscimento della società nel mercato, ragione per cui si proponeva la creazione della *Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés General* (SLIG). Questa società doveva presentare fondamentalmente le seguenti caratteristiche: (i) avere uno scopo sociale o ambientale specifico, (ii) avere una limitazione nella distribuzione dei dividendi (max trenta per cento annui), (iii) avere un consiglio di amministrazione con almeno un amministratore indipendente ogni tre, (iv) prevedere l'obbligo per il consiglio di amministrazione di redigere una relazione annuale sul beneficio sociale prodotto e sulla struttura societaria, (v) richiedere una maggioranza dell'ottanta per cento del capitale per la modifica statutaria che comportava la perdita dei tratti caratteristici di SLIG.

A distanza di quasi dieci anni, viene introdotta nell'ordinamento spagnolo la SBIC (v. la decima *Disposición adicional* cui seguiranno le disposizioni regolamentari attuative in merito alla «*metodología de validación de esta nueva figura empresarial, que se someterá a estándares de máxima exigencia*») avendo cura di precisare che in ogni caso potranno acquisire la qualifica di *Sociedades de Beneficio e Interés Común* le società di capitali che volontariamente decideranno di inserire nel proprio statuto (i) il proprio impegno alla generazione esplicita di impatti sociali e ambientali positivi attraverso la propria attività («*Su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y medio ambiental a través de su actividad*») nonché (ii) l'assoggettamento a livelli più elevati di trasparenza e di rendicontazione, essendo soggetti a verifica esterna che ne garantisca la *performance* nei predetti obiettivi sociali e ambientali, e la considerazione dei gruppi di interesse rilevanti nelle loro decisioni («*Su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, quedando sujetas a verificación externa que*



*garantice su desempeño en los mencionados objetivos sociales; y medioambientales, y la toma en consideración de los grupos de interés relevantes en sus decisiones»*)<sup>63</sup>.

A fronte di questa scarsa disciplina ed in attesa del regolamento attuativo, dai pochi contributi disponibili emergono già alcune problematiche. Così, se, da un lato, non si intravedono ostacoli ad ammettere l'utilizzo dei tipi sociali già disciplinati nel proprio ordinamento, dall'altro, ci si chiede se sia necessaria o meno l'unanimità dei consensi per procedere a tali modifiche statutarie<sup>64</sup>, apparendo tuttavia senz'altro opportuno che taluni aspetti della disciplina vengano dettati non nel regolamento attuativo, bensì, al pari di quanto previsto in altri ordinamenti, in un atto legislativo *ad hoc* che modifichi o deroghi alle disposizioni di legge che espressamente hanno a oggetto il diritto societario.

7. *Sulla perdita della qualifica di società benefit.* Un profilo non disciplinato è quello della perdita della qualifica di società *benefit* non potendosi trascurare che la “cancellazione” (della qualifica) non comporta la “perdita” della qualifica che invece si ricollega alla modificazione dell'oggetto sociale ed in particolare alla soppressione dello *specific public benefit* con il conseguente venir meno, può ritenersi, (a) del *general public benefit* e (b) dell'applicazione della speciale disciplina di cui si è detto.

Sebbene la perdita della qualifica di *benefit*, si diceva, da società nata *benefit* o successivamente divenuta tale, non sia espressamente citata dalla normativa nazionale<sup>65</sup>, la percorribilità di questa strada viene nel nostro ordinamento presupposta/argomentata

<sup>63</sup> V. P. GABEIRAS e M. BARAHONA (a cura di), Libro Blanco de las Empresas con Propósito, Fundación Gabeiras. La Cultivada Ediciones, 2022, 33 e 38; S. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, La sociedad de beneficio e interés común en la Ley 18/2022 y su regulación en el Derecho comparado, cit.

<sup>64</sup> V. G. ESTEBAN VELASCO, Buen gobierno, fin/interés social y responsabilidad social corporativa. Hacia un modelo de gobierno corporativo socialmente responsable, in F. Rodríguez, F. Artigas, L. Fernández De La Gándara, J. Quijano González, A. Alonso Ureba, L.A. Velasco San Pedro e G. Esteban Velasco (dir.), Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados, tomo I, 2019, 969 ss. e 1016-1017.

<sup>65</sup> A differenza della disciplina statunitense che comunque offre un quadro normativo non unitario, v. al riguardo M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, cit., 583. Per una compiuta ricostruzione e analisi della disciplina dell'acquisto (o perdita) della qualifica di *Benefit Corporation* e del diritto di recesso negli Stati Uniti (e delle posizioni al riguardo assunte in dottrina), ove invece espressi riferimenti alla perdita della qualifica, v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 69 ss. Di estremo rilievo ai fini di cui in questa sede si discute sembra essere proprio l'evoluzione della disciplina dello stato del Delaware. Come riportato dall'A. ora citato, nella originaria versione della disciplina, «l'acquisto e la perdita della qualifica *benefit* erano regolamentati in modo asimmetrico, richiedendosi un *quorum* molto elevato nel primo caso (90% del capitale sociale) e prevedendo espressamente il diritto di recesso per i dissenzienti, e imponendo, viceversa, una maggioranza qualificata pari ai due terzi nella seconda fattispecie, senza esplicitare l'esistenza di un'analogia prerogativa a favore della minoranza dissenziente. [...] Nel 2015 la disciplina è stata riformata in relazione ad entrambi questi aspetti, dato che per l'acquisto della qualifica *benefit* si è previsto il *quorum* dei due terzi delle azioni con diritto di voto e, al contempo, il diritto di recesso per i dissenzienti è stato escluso nel caso in cui esista la possibilità di negoziare i titoli sul mercato, come accade in termini generali. [...] Infine, con l'ultima riforma (almeno per il momento), varata nel 2020, si è nuovamente tornati su entrambi i profili qui in considerazione, e si è permesso alla *Corporation* ordinaria di diventare *Public Benefit Corporation* con un voto a maggioranza, sopprimendo, al tempo stesso, il diritto di recesso in capo ai dissenzienti, con il chiaro scopo di rendere più semplice l'acquisto di tale specifica qualifica societaria». Ciò senza trascurare, come evidenziato da M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 149, che negli Stati Uniti le *benefit corporations* sono, a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, considerate *corporate types*.

da coloro che, con riguardo a questa speciale regolamentazione, si sono maggiormente concentrati sulla questione della configurabilità di un diritto di recesso in capo al socio che non abbia preso parte alla relativa decisione e che sostanzialmente estendono il ragionamento e le conclusioni raggiunte con riferimento all'esercizio di questo diritto in occasione dell'acquisto della qualifica di società *benefit* al caso, inverso, della perdita volontaria di tale qualifica<sup>66</sup>. Preliminarmente si precisa in dottrina che il ripensamento della società in merito alla propria qualifica può giustificarsi o per la volontà di rimuovere dallo statuto «aspetti fondamentali delle attività socialmente orientate della società» (nel qual caso, ovvero modifica con ripristino o meno dell'oggetto sociale, a seconda che la società sia successivamente divenuta *benefit*, nel qual caso la stessa per così dire tornerebbe alle origini, o sia nata *benefit*, nel qual caso invece la società si avvierebbe verso percorsi finora inesplorati) o, nel caso, per «la volontà di non sottostare più alla disciplina relativa alla rendicontazione» senza che la decisione porti «con sé rilevanti modifiche dell'oggetto sociale» (nel qual caso, se ben si comprende, immutato l'oggetto sociale, la società opterebbe per il solo ripristino o per la sola modifica, a seconda che si tratti di società successivamente o originariamente *benefit*, della disciplina<sup>67</sup>) e poi si conclude asserendo che, ai fini del diritto di recesso, gli effetti di tale ripensamento dovranno essere parametrati/misurati sulla scorta sostanzialmente di due parametri/misuratori ovvero l'alterazione delle condizioni di rischio (verosimilmente sussistenti nel primo caso, non agevolmente accertabili invece per la *benefit* dalla costituzione<sup>68</sup>, e sempre che si tratti di

---

<sup>66</sup> V., da ultimo, in tal senso P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 109 ss. e 157 ss., considerato l'interesse del socio, non solo teorico (op. cit., 51 ss.), coincidente e ugualmente sussistente tanto con riguardo all'acquisto quanto con riguardo alla perdita della qualifica di *benefit* da parte di una società che l'aveva acquisita, «dal momento che le condizioni di accesso al nuovo istituto e di abbandono dello stesso [...] sono un fattore di sicuro rilievo per orientare le scelte dei privati». V. anche M. STELLA RICHTER jr, *Il recesso dalla società per azioni*, in M. STELLA RICHTER jr e A. PONTECORVI, *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, Napoli, 2022, 14-15 (sempre che la formulazione delle finalità di beneficio comune non sia solo genericamente formulata); L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1134 ss. e 1166, nt. 146, ove l'A. afferma che «Il diritto di recesso sembrerebbe applicabile anche nel caso di passaggio inverso, da società lucrativa a società *benefit*»; M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, cit., 599-600.

<sup>67</sup> Così P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 110, quando afferma che «Se, invece, per ipotesi, l'abbandono della qualifica *benefit* dipenda dalla volontà di non sottostare più alla disciplina relativa alla rendicontazione, e non porti con sé rilevanti modifiche all'oggetto sociale, è verosimilmente più complesso provare l'alterazione delle condizioni di rischio, quanto meno perché, come già accennato, non è, allo stato, proponibile un'automatica equazione tra acquisto della qualifica *benefit* e incremento della competitività della società».

<sup>68</sup> V. infatti P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 110, per il quale «Forse è più complesso comprendere come applicare questo parametro di giudizio ad una società costituita come *benefit*, quanto meno perché manca il termine di paragone dato dalla prima modifica statutaria. Anche in tal caso, però, si dovrà continuare a ragionare in merito alle alterazioni delle condizioni di rischio, e le modifiche statutarie che si accompagnano alla perdita della qualifica dovranno, pertanto, essere lette in quest'ottica». Sulla necessità di verificare in concreto il grado di alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, v. anche M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, cit., 599.

modifiche di un certo rilievo) e/o la rimodulazione dei diritti di partecipazione del socio in senso opposto a quanto originariamente o successivamente stabilito <sup>69</sup>.

Acquisizione della qualifica di società *benefit* e ripensamento, tuttavia, possono/devono essere necessariamente trattati/considerati in termini non dissimili?

Preliminarmente si nota che dalla regolamentazione e dai numerosi contributi disponibili in punto di società non solo *benefit*, emerge che un'impresa sostenibile verso la società e l'ambiente, rappresenta il futuro, è fortemente auspicata, crea valore non solo per se stessa e per i soci, ma anche per il mercato.

Ritenere che una società *benefit*, che ha statutariamente dichiarato e inteso *carpire un affidamento del mercato* <sup>70</sup> o quanto meno di una certa fetta del mercato (posto che nello svolgimento della propria attività economica la stessa non si limita a rispettare un semplice coinvolgimento interlocutorio con gli *stakeholders*, ma li ha statutariamente individuati, a mezzo specificazione di un dato scopo di beneficio comune) così assumendo uno specifico impegno verso terzi <sup>71</sup> (v., non a caso l'obbligo *ex lege* di nominare il *benefit director* che svolge funzioni e compiti finalizzati, così espressamente la norma, al perseguimento del beneficio

---

<sup>69</sup> P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 157-158, al quale, «l'analisi di questa fattispecie consente di formulare alcune ulteriori considerazioni che confermano, da una particolare prospettiva, quanto già rilevato in merito al carattere non necessariamente pregiudizievole delle modifiche dei diritti ai fini del recesso, spiegando l'apparente paradosso del riconoscimento del diritto di recesso a fronte, in ipotesi, di una modifica statutaria che ripristini l'originaria disciplina di destinazione degli utili, più favorevole per gli azionisti, essendo venute meno le finalità di beneficio comune che ne avevano richiesto la prima alterazione. Se è vero che in prima battuta la perdita della qualifica *benefit* sembra solo idonea ad avvantaggiare i soci sotto questo profilo, è anche vero che nel lungo termine e in un'ottica più ampia potrebbe, al contrario, portare ad uno svantaggio, qualora fossero presumibili risultati economici complessivamente migliori per la società, nonostante la parziale eterodestinazione degli utili, in virtù della permanenza di tale qualifica. Soprattutto, tali valutazioni possono essere discordanti a seconda di una serie di variabili non prevedibili, esistendo prospettive potenzialmente diverse tra soci, per semplicità e a titolo solo esemplificativo riconducibili all'adozione di un'ottica di breve o di lungo termine, che portano ad una conseguente impossibilità di obiettiva definizione del pregiudizio».

<sup>70</sup> L'espressione, sebbene non riferita espressamente alle società *benefit*, è di M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, cit., 6.

<sup>71</sup> Salvo poi interrogarsi sulla possibilità di *enforcement* da parte di costoro e per uno spunto in tal senso si rinvia ancora a M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, cit., 6. Da ultimo, parla di «aspettativa qualificata» G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, cit., 185 e 208 ss., al quale si rinvia per uno studio delle società *benefit* in rapporto alla disciplina della responsabilità sociale d'impresa di cui alla recente proposta di direttiva europea COM (2022) 71 Def., del 23 febbraio 2022 («relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva UE 2019/1937») al fine di verificare se «le società *benefit* possano considerarsi una sorta di esperimento (magari anche più avanzato) di *corporate social responsibility*»: «dando per presupposto (il che potrebbe anche essere posto in dubbio) che la società *benefit* costituisca una forma avanzata di *corporate social responsibility*, ci domandiamo se può considerarsi una forma anticipatrice di linee di tendenza che si sarebbero manifestate di lì a pochi anni su scala più ampia (con la Proposta di direttiva) oppure se si tratti di due fenomeni vicini ma non sovrapponibili e confondibili». Non trascurabile, nota lo stesso A., è quanto previsto dal considerando n. 42 della Proposta di direttiva circa le procedure di coinvolgimento di terzi interessati e le forme di pubblicizzazione delle misure adottate e dei risultati del monitoraggio periodico («Le «società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali»).

comune), possa decidere in autonomia (rispetto, per esempio, quanto meno ai portatori degli interessi degli *stakeholders*, diretti e indiretti, statutariamente individuati) di sopprimere lo *specific public benefit* dal proprio statuto e, peraltro, come effetto operare «in modo [non] responsabile, [non] sostenibile e [non] trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (perché a strettissimo rigore con la perdita della qualifica di società *benefit* verrebbe meno, per l'effetto, l'obbligo del *general public benefit* teoricamente riguardante le sole società *benefit*), può almeno apparire problematico ed in ogni caso pare considerare un ruolo limitato o una funzione circoscritta delle società *benefit* ad esclusivo vantaggio dei soci. Per la società *benefit*, tuttavia, le cose non stanno esattamente così [ed è del resto evidente che tutte le società, meglio tutte le imprese (anche in forma individuale), *benefit* o non, dovrebbero ormai agire e comportarsi in modo responsabile, trasparente e sostenibile. Cosicché, pur ammettendo che la società possa sopprimere lo *specific public benefit* dallo statuto, l'effetto che ne deriverebbe di eliminare altresì il *general public benefit* (consistente nel dovere di agire in maniera responsabile, trasparente e sostenibile) può almeno far riflettere <sup>72</sup>].

Sebbene la perdita della qualifica di società *benefit* di fatto coincida con la modificazione statutaria suddetta, il coinvolgimento sul piano formale e sostanziale dei portatori di interesse che la specifica clausola statutaria avente a oggetto un certo scopo di beneficio comune parrebbe comportare (a mezzo, ad avviso di scrive, *benefit director*), pure tenuto conto del vantaggio reputazionale (non necessariamente, ma verosimilmente derivante dall'acquisizione della qualifica di *benefit* <sup>73</sup>) che non può improvvisamente dissolversi nel nulla per effetto di una modifica statutaria di soppressione del beneficio comune <sup>74</sup>, dovrebbe allora indurre ad una maggiore riflessione ed anzi persino, quanto meno provocatoriamente, a chiedersi se una società “possa” compiere questo passo indietro <sup>75</sup> o se, quando valutatasi incapace, non debba piuttosto modificare i propri

---

<sup>72</sup> E v. ancora, seppur con uno specifico ambito applicativo oggettivo e soggettivo, la proposta di direttiva europea COM (2022) 71 Def., del 23 febbraio 2022 «relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva UE 2019/1937». Anche in merito a questi aspetti della disciplina, v. l'ampia trattazione di C.G. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, paper al XIV Convegno annuale Orizzonti del Diritto Commerciale, 26-27 maggio 2023, su [www.orizzontideldirittocommerciale.it](http://www.orizzontideldirittocommerciale.it), 9 ss., al quale pure si rinvia per ogni riferimento bibliografico, e di G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul “dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l'esperimento delle società benefit*, cit., 184 ss.

<sup>73</sup> V. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., 110, per il quale «non è, allo stato, proponibile un'automatica equazione tra acquisto della qualifica benefit e incremento della competitività della società».

<sup>74</sup> E del resto, come da ultimo evidenziato, il beneficio reputazionale che si guadagna con l'acquisizione della qualifica di società *benefit* costituisce il principale vantaggio derivante dall'acquisizione della stessa (M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, cit., 143).

<sup>75</sup> Anche ove si ritenesse «La disciplina delle *benefit*, pur con tutte le lacune ed i possibili dubbi che suscita [...] un esperimento di genetica dell'impresa che è andato ben oltre quello che è e – pare – sarà il destino della responsabilità sociale d'impresa», così G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul “dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l'esperimento delle società benefit*, cit., 222.

obiettivi, ripensarsi, riorganizzarsi per operare in modalità sostenibile (posto che è questo ciò che realmente si vuole) se vuole restare sul mercato.

Ed è la mancanza di una norma che espressamente si occupi della perdita della qualifica di società *benefit* (persino) *quando venga “imposta” la cancellazione della qualifica* (perché non sono stati raggiunti o non si raggiungono gli specifici obiettivi sociali) che induce a chiedersi se la decisione di divenire società *benefit* possa prefigurarsi come una sorta di strada a senso unico che una volta intrapresa non consente alla società di tornare indietro, quanto meno non consente di tornare indietro esattamente allo stesso punto di partenza [verificandosi, sostanzialmente, qualcosa di simile alla situazione in cui versa la società che, nella soluzione preferita e sostenuta da chi scrive in altra sede, ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato si ritiene non possa volontariamente tornare privata deliberando un *delisting* (per l'appunto volontario) <sup>76</sup>]. E può al riguardo essere utile ricordare, per quanto visto, che anche nell'ordinamento francese è disciplinata la *sola* cancellazione della qualifica di *société à mission* (sebbene a seguito di intervento dell'autorità giudiziaria), mentre nell'ordinamento inglese, una volta costituita una *Community Interest Company*, addirittura la disciplina garantisce che essa continui a fornire benefici alla collettività fino a quando non si dissolva o si trasformi in un'altra forma sociale tra quelle consentite, non essendoci in ogni caso spazio per il passaggio da una *Community Interest Company* a una società capitalista comune (pur non trascurando trattarsi in quest'ultimo caso e a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento di società in cui la finalità di beneficio comune è prevalente rispetto all'interesse privato dei soci).

Ed in effetti in tal senso depono la considerazione che la crescita delle imprese orientate ad uno sviluppo sostenibile verso la società e l'ambiente, come dimostrato dai dati disponibili <sup>77</sup>, consente loro di collocarsi su mercati nuovi, più redditizi, diversi e più profittevoli rispetto alle imprese che invece non fanno altrettanto <sup>78</sup>. Ed è stato ed è perciò naturale, in tale contesto, chiedersi se il tradizionale modello di società *for profit* – fondato esclusivamente sui fattori produttivi e sulla sola distribuzione degli utili tra i soci – sia ancora un paradigma da tenere in considerazione sotto l'aspetto dell'efficienza e della competitività sui mercati, evidenziando sia la capacità delle imprese, che si relazionano verso la società in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, di penetrare in mercati nuovi e più redditizi, sia la crescita esponenziale di aziende operanti in siffatta guisa <sup>79</sup>.

Se le considerazioni precedentemente esposte sono condivise, è allora evidentemente auspicabile un intervento da parte del legislatore (non solo in punto di

<sup>76</sup> Sia consentito rinviare a A. DENTAMARO, *Quotazione e diritto del socio al disinvestimento*, Napoli, 2005, 243 ss.

<sup>77</sup> Secondo l'*International Finance Corporation* in cinque anni il *Dow Jones Sustainability World Index* – nato nel 1999 e che include 2500 aziende leader nel mondo nel campo della sostenibilità, valutando le loro *performance* finanziarie – ha registrato un andamento superiore del 36,1% rispetto a quello del *Dow Jones* tradizionale.

<sup>78</sup> A. MONORITI e L. VENTURA, *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, su [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it), Luglio-Agosto 2016.

<sup>79</sup> Così chiaramente, tra gli altri, S. TIRELLI, *La vigilanza (?) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle società benefit*, su [https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/#\\_ftn6](https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/#_ftn6).

società *benefit*, ma) in sede di disciplina generale, finalizzato ad imporre a tutte le imprese (siano individuali o collettive, magari con i dovuti adattamenti) un *general public benefit* (oggi imposto alle sole società con specifiche finalità pubbliche statutariamente individuate), ferma invece la possibilità di prevedere statutariamente uno o più *specific public benefit*. In linea dunque con quanto disciplinato nell'ordinamento francese nel quale, a ben vedere, se, da un lato, gli artt. 1833 e 1835 C.civ. prevedono che tutte le società, sia civili che commerciali, devono essere gestite nell'«*intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*» e, facoltativamente, possono precisare una «*raison d'être*» (ovvero quei «*principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité*»), dall'altro, l'art. 210-10, 2°, c.comm., consente di prevedere statutariamente «*objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité*».

Per completezza si segnala come sull'opportunità di un intervento del legislatore su questi temi in sede di regolamentazione generale si discute in vero da tempo, coinvolgendo questioni di assai più ampio respiro alle quali in questa sede può solo farsi un cenno. Se, per un verso, ci si interroga sul ruolo oggi svolto dall'interesse lucrativo o scopo di lucro ovvero «se lo stesso assuma nel nostro ordinamento un ruolo esclusivo o, comunque, egemone o se, invece, l'organo amministrativo debba o, comunque, possa contemperarlo con altri interessi posti sullo stesso piano e coinvolti, a vario titolo e causa, nell'impresa azionaria», chiedendosi, in definitiva, «se ed in che termini nelle società per azioni di rilevanti dimensioni il potere gestionale debba essere funzionalizzato al perseguimento pure degli interessi degli *stakeholders* soprattutto qualora siano gli stessi soci (ovvero alcuni di questi) a richiederlo»<sup>80</sup>, per altro verso, ci si chiede quale sia il ruolo che deve essere svolto dalle società e se e come queste debbano/possano tutelare gli interessi “terzi”, essendo sempre più avvertita l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione a fattori ambientali, sociali e di *governance* e alle esternalità negative che le società, nel loro operare, possono generare nei confronti dei terzi, dell'ambiente e della comunità in generale<sup>81</sup>.

Si conclude richiamando la soluzione, maggiormente innovativa, di chi ritiene che il legislatore debba ormai intervenire modificando l'art. 2247 c.c., ma non allo scopo di

---

<sup>80</sup> A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, cit., 372 ss., che rinvia a M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Soc.*, 2020, 440 ss., secondo cui la considerazione da parte dell'organo gestorio degli interessi dei diversi *stakeholders* comporta come effetto inevitabile un ampliamento della loro discrezionalità e, come effetto, un potenziamento della propria posizione, risultando più agevole giustificare scelte e decisioni assai eterogenee a fronte della necessità di conciliare interessi ed esigenze diverse.

<sup>81</sup> Questioni che sebbene affrontate quasi esclusivamente con riferimento alle società quotate, che si rivolgono ad un pubblico esteso di soggetti e spesso (anche se non sempre) risultano avere dimensioni rilevanti (come numero di dipendenti, clienti e unità produttive coinvolte), non si esclude possano essere trattate anche con riguardo a società non quotate. In questi termini, da ultimo A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, cit., 372 ss., che rinvia, per una trattazione dei temi ESG con riguardo alle PMI, a L. MARCHEGIANI, *Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione*, in *Riv. soc.*, 2020, 1481 ss.

imporre il perseguimento di uno scopo sociale, bensì al fine di consentire la creazione di un paradigma organizzativo funzionalmente orientabile così ipotizzando l'introduzione di una nuova disposizione di diritto comune che consenta ai soci, sin dalla costituzione o successivamente, di utilizzare la società optando tra tre possibili funzioni ovvero finalità esclusivamente lucrativa, finalità lucrativa e beneficio comune (generalizzando la disciplina della società *benefit*) e finalità esclusivamente non lucrativa<sup>82</sup>. Posizione, questa, che non sembra differenziarsi molto da quella di recente assunta da altra dottrina che pure ritiene che un ruolo sociale non possa essere imposto (*ex lege*) alla società<sup>83</sup>, ferma restando la libertà di determinare statutariamente finalità sociali in aggiunta allo scopo di lucro<sup>84</sup>. Determinazione statutaria che mentre secondo alcuni sarebbe entro certi limiti consentita senza che ciò comporti l'applicazione della disciplina speciale delle società *benefit*<sup>85</sup>,

---

<sup>82</sup> U. TOMBARI, "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, cit., 100 ss. e 103. ID., *El objeto y el interés de las sociedades mercantiles*, relazione al convegno Problemas actuales del gobierno corporativo (IX Incontro/Encuentro Italiano – Español de Derecho mercantil, 24 y 25 de Noviembre de 2022, Universidad de Valencia. V. anche dello stesso A. Corporate purpose e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello scopo sociale", in *Riv. soc.*, 2021, 1 ss.

<sup>83</sup> A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, cit., 372 ss., secondo cui tale soluzione non parrebbe né opportuna né necessaria alla luce della normativa vigente: «Nelle situazioni di crisi e soprattutto di crisi del pubblico, ove si paventa il rischio di un arretramento dello Stato o, comunque, emergono in modo drammatico problemi di giustizia distributiva e di equità, e in particolare in un momento attraversato da una pandemia e da altri rilevanti fenomeni (si pensi solo al *climate change*), ci si interroga sulla possibilità di (ri)attribuire alle società (il tema, come si è detto, riguarda principalmente le società quotate), e ai diversi soggetti che a vario titolo ne prendono parte, una funzione c.d. sociale. E l'interrogativo principale consiste nel chiedersi se questa "responsabilizzazione" debba avvenire attraverso meri fenomeni volontari (ove per fenomeni volontari si intende ogni decisione rimessa alla stessa società, ai soci o agli amministratori, che determina una previsione statutaria, l'adesione al codice di autodisciplina, l'adozione di codici etici, etc.) o essere addirittura imposta dal legislatore con norme imperative». Questa A. conclude osservando che «sembra preferibile ritenere che le istanze di giustizia sociale che il libero mercato necessariamente solleva e ancor di più esasperate da momenti di crisi globali debbano essere tutelate principalmente attraverso interventi appositi (statali o sovranazionali) in grado di intervenire esternamente (normativa ambientale, diritto tributario, diritto del lavoro). L'esclusione di una "funzionalizzazione" dell'impresa privata non pregiudica, però, come recentemente è stato sottolineato, la possibilità che siano le società stesse — anche al fine di risultare più "appetibili" verso particolari soci (sia istituzionali, sia retail) interessati ad aspetti ESG e, pure, sollecitate proprio da questi — ad adeguare, su base volontaria, le linee di indirizzo dell'attività produttiva e della struttura organizzativa alle esigenze sociali».

<sup>84</sup> M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, 475 ss. Sulla possibilità di inserire nello statuto finalità sociali sempre che non si pongano in contrasto con l'art. 2247 c.c. v. anche P. MONTALENTI, *Lezione aperta. L'Università e il diritto commerciale, oggi. L'evoluzione della società per azioni: quali prospettive?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2021, 1123; A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, cit., 372 ss., per la quale «tale prima opzione determina comunque degli effetti rilevanti: in particolare, per quanto attiene agli amministratori, i quali, appunto, vengono così statutariamente legittimati a realizzare anche finalità sociali. [...] Spetta agli amministratori nella loro discrezionalità decidere come dare attuazione a tali previsioni, ma il fatto che esse siano contenute nello statuto pone in capo agli stessi un vincolo rilevante, dotato di cogenza e stabilità»; M. STELLA RICHTER jr, *Profili attuali dell'amministrazione delle società quotate*, in *Giur. comm.*, 2021, 416 ss.

<sup>85</sup> M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, cit., 475 ss. Sulla possibilità di inserire nello statuto finalità sociali sempre che non si pongano in contrasto con l'art. 2247 c.c. v. anche P. MONTALENTI, *Lezione aperta. L'Università e il diritto commerciale, oggi. L'evoluzione della società per azioni: quali prospettive?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2021, 1123; A. DACCÒ, *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile*

secondo altra impostazione, preferita da chi scrive, non potrebbe che realizzarsi subordinatamente all'applicazione della speciale disciplina in tema di società *benefit*<sup>86</sup>.

---

*e strumenti a disposizione*, cit., 372 ss.; M. STELLA RICHTER jr, *Profili attuali dell'amministrazione delle società quotate*, cit., 416 ss.

<sup>86</sup> F. DENOZZA e A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, 1 ss.